1.

La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo

In *Per una storia del notariato meridionale,* Roma, Consiglio nazionale del Notariato, 1982, pp. 95-176.

1. Gli storici che si sono interessati della disciplina legislativa del notariato e del documento nel Regno di Sicilia hanno sempre preso come punto di partenza per i loro studi le costituzioni di Federico II (1). In realtà, disposizioni al riguardo si trovano già nelle Assise di Ruggero II. L'assisa *De nova militia*, ad esempio, stabiliva: « Divine iustitie consentientes probanda probamus, contrarium refutamus. Sicut enim nullatenus exasperandi sunt boni, ita beneficiis non sunt fovendi mali. Sancimus itaque tale proponentes edictum, ut si quicumque novam militiam arripuerit contra regni nostri beatitudinem atque pacem sive integritatem, militie nomine et professione penitus decidat, nisi forte a militari genere per successionem duxerit prosapiam. Idemque statuimus de sortientibus qualiscumque professionis ordinem, ut puta si vel autoritatem iudicii optinuit, sive notariorum officium ceterisque similibus » (2). La norma, dunque, equi-

(1) In particolare ci riferiamo agli studi espressamente dedicati ai notai meridionali di Giuseppe Cosentino, *I notari di Sicilia*, in *Archivio storico siciliano*, XII (1887), pp. 304-365 e di Romualdo Trifone, *Sulla redazione del documento nell'antico diritto napoletano. Nuovi studi intorno alla scheda, al protocollo e all'istrumento*, in *Scritti giuridici dedicati ed offerti a G. P. Chironi*, Torino 1915, III, pp. 337-351 e *I notai nell'antico diritto napoletano*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, Napoli 1959, I, pp. 243-258.

(2) Francesco Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, Torino 1884, p. 105. La norma fu inserita anche nel *Liber Augustalis*, III, 59: al riguardo si veda la recente edizione delle costituzioni federiciane *Die Konstitutionen Friederichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien*, a cura di Hermann Conrad, Thea von der Lieck-Buyken e Wolfang Wagner, in *Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friederichs II.*, II, Wien 1973, p. 326.

parava al ceto dei cavalieri quello dei giudici e quello dei notai. Tutti e tre risultano costituire, già in epoca normanna, gruppi privilegiati ben definiti: ad essi si poteva accedere per discendenza familiare e nel rispetto dell'ordinamento giuridico del Regno, senza, cioè, violare la pace e l'integrità dello stesso; in caso contrario sarebbe intervenuta l'espulsione dall'ordine (3). La norma ruggeriana appare interessante in quanto espressione della politica del sovrano nei riguardi del notariato diffuso in tutte le parti del Regno. Il monarca si mostra pienamente rispettoso delle consuetudini locali in base alle quali era attribuito, nelle singole città e terre, l'ufficio notarile. Egli non interveniva per imporre una propria, omogenea, disciplina; al contrario garantiva l'efficacia degli usi locali, stabilendo la decadenza dalla carica di chi se ne fosse appropriato in violazione degli stessi.

Il medesimo atteggiamento si ritrova anche nei riguardi del documento notarile. Il sovrano non impose il rispetto di particolari formalità e si proccupò soltanto di colpire gli autori di falsificazioni. Nell'assisa *De falso instrumento* dispose: « 1. Qui falso instrumento nescius utitur, falsi crimine non punitur. 2. Qui falsitatem testibus astruxerit, falsi pena cohercetur ». E nell'altra *De abolitione testamenti* stabilì: « 1. Amotor testamentorum, publicorum instrumentorum celator, deletor, perversor eadem pena tenetur. 2. Si quis patris testamentum deleverit, ut quasi ab intestato succedat, patris hereditate privatur » (4).

Ruggero II, dunque, non pretese di assegnare alla esclusiva potestà regia la nomina dei notai. Le difficoltà incontrate nei primi anni di regno dovettero suggerirgli di evitare su questo problema contrasti con le autonomie locali, in primo luogo con le città, le quali si mostravano gelose del loro tradizionale diritto in proposito. E, d'altro canto, appare

(3) Al riguardo si veda HERMANN DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friederichs II.*, in *Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friederichs II.*, III, Köln-Wien 1975, pp. 710 s.

(4) F. BRANDILEONE, *Il diritto romano*, cit., p. 107. Nel codice cassinese le due assise sono riportate sotto un unico titolo *De crimine falsi*: *ibid*, pp. 124 s.

lecito ritenere che al momento delle Assise di Ariano le relazioni tra le varie parti del Regno non fossero ancora tanto intense da imporre una disciplina omogenea dell'ufficio notarile e del documento.

Lo stesso indirizzo venne proseguito dai successori di Ruggero II, i quali non modificarono le disposizioni delle Assise e lasciarono che la materia continuasse ad essere disciplinata secondo i tradizionali usi e privilegi, limitandosi ad aggiungere notai regi, da loro nominati, a quelli cittadini e locali. Numerose testimonianze concordano nell'attestare che vescovati e monasteri continuarono a godere del privilegio di nominare notai (5). Il medesimo diritto fu esercitato dalle città del Regno. Tra queste bisogna ricordare i casi di Napoli, Amalfi, Sorrento e Gaeta, città nelle quali già in precedenza erano attive curie notarili con caratteristiche particolari. E tali curie proprio nel secolo XII conobbero un periodo di grande fioritura. A Napoli la corporazione notarile della curia derivava dalla precedente organizzazione dei tabellioni bizantini ed aveva assunto forme e strutture nuove all'inizio del secolo X in seguito alla fondazione del ducato. Corporazione di carattere ereditario, la curia aveva una organizzazione burocratica ben definita: alla base erano i *discipuli*, i quali apprendevano il mestiere e dopo un esame diventavano *scrinarii* e successivamente *curiales*; l'ulteriore grado era, poi, costituito dal *tabularius*, mentre al vertice della curia si trovava il *primarius*. I curiali napoletani usavano una scrittura tachigrafica, denominata curialesca e derivante da varie tradizioni scrittorie della zona, scrittura che risulta sconosciuta in città e incomprensibile anche ai notai delle terre vicine (6). Proprio durante il periodo nor-

(5) Per la Sicilia si veda G. COSENTINO, *I notari*, cit., pp. 308 s.

(6) Sulla curia napoletana rinviamo ai lavori di BARTOLOMEO CAPASSO, *De curialium neapolitanorum... ordine officio et ritibus*, in *Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia*, in *Società napoletana di storia patria. Monumenti storici. Serie seconda. Documenti*, II, 2, pp. 112-122; MICHELANGELO SCHIPA, *Storia del ducato napoletano*, Napoli 1895, pp. 288 s.; ALFONSO GALLO, *I curiali napoletani nel Medioevo*, in *Archivio storico per le province napoletane*, n.

manno tale curia accentuò il carattere di ordine chiuso e riaffermò il proprio esclusivo potere di nominare i notai pubblici e la propria competenza nella redazione dei documenti. Il secolo XII fu anche il periodo di maggior splendore della curia amalfitana, la cui attività è documentata a partire dalla metà del secolo precedente e la cui organizzazione ricalca in parte quella della corporazione napoletana. Anche qui, infatti, troviamo una struttura burocratica che ha il suo grado più basso nei *discipuli*, e prosegue passando per gli *scribae* e per i *curiales* : al vertice è il *prothonotarius*. Anche la curia amalfitana usava per i documenti una particolare scrittura tachigrafica, non altrimenti usata nella stessa città e diversa anche da quella napoletana (7). Curie notarili, analoghe a quelle napoletana e amalfitana, erano attive anche a Gaeta, dove era diretta da un *prothonotarius*, e a Sorrento, dove l'autorità principale aveva il titolo di *primarius* (8). In questa ultima città, peraltro, vigeva la consuetudine secondo la quale il documento notarile faceva fede solo se recava, accanto alla sottoscrizione del notaio, anche quella di un giudice (9).

Nel corso del secolo XII, come si diceva, accanto ai notai di nomina cittadina o episcopale risultano attivi notai di nomina regia. Nella prima età sveva, come risulta dalla costituzione *De iudicibus et notariis*, il sovrano li nominava attraverso i maestri giustizieri o i maestri camerari (10). È possibile che

s., V (1919) pp. 5-47; VI (1920), pp. 5-27, 201-227; VII (1921), pp. 5-26; GIOVANNI CASSANDRO, *Il ducato bizantino*, in *Storia di Napoli*, II, 1, Napoli 1969, pp. 232 s.

(7) Sulla curia amalfitana e sulla scrittura in essa usata si veda RICCARDO FILANGIERI DI CANDIDA, *La « charta » amalfitana*, in *Gli archivi italiani*, VI (1919), pp. 39-47; ID., *I « curiales » di Amalfi*, in *Bollettino del bibliofilo*, II (1920), pp. 277-287; *Consuetudines Civitatis Amalfie*, a cura di ANDREA DE LEONE e ALESSANDRO PICCIRILLO, Cava dei Tirreni-Napoli 1970, App. *sub voce* Curia, curiales.

(8) R. FILANGIERI DI CANDIDA, *I « curiales »* cit., pp. 278 s.

(9) GIOVANNI ABIGNENTE, *Le consuetudini inedite di Salerno*, Roma 1888, pp. 4-12.

(10) La costituzione afferma che i notai erano nominati « olim a magistris iustitiariis seu camerariis »: *Die Konstitutionen*, cit., p. 122.

la stessa procedura fosse osservata anche nella seconda metà del secolo XII, anche se dobbiamo ricordare che di maestri camerari le fonti parlano per la Puglia, Terra di Lavoro e Calabria solo tra il 1157 e il 1168, mentre i maestri giustizieri sono testimoniati soltanto per il regno di Guglielmo II (11).

Per quanto, poi, riguarda la forma documentale in età normanna, si deve ricordare che gli studi condotti sul documento greco di quel periodo hanno sottolineato la sua piena conformità alla tradizione bizantina (12). Il documento, redatto in genere da un tabellione in seguito a *rogatio* dell'autore – o degli autori –, è articolato in tre parti. La prima – protocollo iniziale – contiene la soprascrizione dell'autore – o degli autori – e l'invocazione divina; la seconda – testo – consiste nell'esposizione del contenuto del negozio e nella dichiarazione delle volontà delle parti; infine la terza – escatocollo – presenta la sottoscrizione del rogatario – o dei rogatari –, la data, le segnature dei testimoni e, in qualche raro caso, formule corrispondenti alla *completio* giustinianea (13). È da notare che il tabellione ha in genere la sola funzione di stendere l'atto per conto dei rogatari: questi ultimi, pertanto, sono i soli protagonisti responsabili dell'atto medesimo (14). A volte, poi, il tabellione risulta affiancato dallo *stratigo* del luogo, o dai giudici cittadini, i quali presenziano alla reda-

In proposito si veda PAOLO COLLIVA, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, I, *Gli organi centrali e regionali*, Milano 1964, pp. 274 s.

(11) Al riguardo rinvio a quanto scritto in *Il Regno normanno di Sicilia*, Milano 1966, pp. 258 s., 270-274, 278 s.

(12) Così GIANNINO FERRARI, *I documenti greci medievali di diritto privato dell'Italia meridionale e le loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greci*, Leipzig 1910, pp. 23 s.; MARIO AMELOTTI, *L'età romana*, in MARIO AMELOTTI-GIORGIO COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975, p. 65.

(13) G. FERRARI, *I documenti*, cit., pp. 24-55 e M. AMELOTTI, *L'età romana*, cit., pp. 66-68.

(14) Su questi problemi si veda M. AMELOTTI, *L'età romana*, cit., p. 35.

zione del documento: i giudici spesso appongono la loro sottoscrizione (15).

Piena responsabilità per il documento, e quindi anche piena e completa autorità certificativa, avevano invece i curiali di Napoli e di Amalfi. A Napoli l'*instrumentum* curialesco era scritto da un curiale – o da un suo discepolo alla sua presenza –, sottoscritto da altri due curiali e reso valido dalla *completio* spettante al primo. La documentazione dei curiali era conservata dal *tabularius*, il quale poteva trarre copie autentiche dalle « schede » che custodiva: le copie dovevano avere la sottoscrizione sua e del *primarius*. In caso di morte del curiale, intervenuta dopo la stesura della « scheda », il primario aveva il potere di redigere l'atto definitivo e di renderlo valido con la propria sottoscrizione (16). Ad Amalfi, invece, il documento, scritto da un curiale o da un discepolo, doveva recare la sottoscrizione di tre testimoni, nonché la *completio* del curiale (17).

2. Un radicale mutamento della politica regia nei riguardi dell'ufficio notarile si ebbe con le costituzioni di Federico II di Svevia. Il sovrano assunse la nomina dei notai tra le regalie, sottraendola a tutte le autorità locali che per consuetudine avevano quella potestà. Inoltre fissò precise norme circa i modi di accesso all'ufficio notarile, stabilì i requisiti necessari per ricoprire tale carica, indicò l'ambito della competenza notarile, impose un'unica disciplina per il documento rendendo obbligatorio in tutte le terre del Regno il rispetto di una serie di formalità. Alla base della nuova politica regia sembra potersi rinvenire la volontà di offrire piena garanzia, riscontrabile in tutte le parti dello Stato, a tutti i documenti ovunque fossero stati redatti. Necessità, questa, che era certamente scaturita dall'intensificarsi dei rapporti tra le varie regioni del Regno. A ciò si aggiunse la

(15) In proposito G. FERRARI, *I documenti*, cit., p. 19.

(16) A. GALLO, *I curiali*, cit., 1919, pp. 40-42; 1920, pp. 21-27; 1921, pp. 5-10, 21 s.

(17) R. FILANGIERI DI CANDIDA, *I « curiales »*, cit., p. 280.

volontà di imporre il potere sovrano come unica fonte di legittimazione dell'ordinamento giuridico: solo l'autorità regia, attraverso i notai da lei nominati, poteva garantire la validità dei documenti contrattuali.

Con la costituzione *De iudicibus et notariis publicis et eorum numero* (I, 79), Federico II stabilì la procedura che doveva essere seguita nella nomina dei notai e il numero degli stessi, nonché alcuni dei requisiti necessari per accedere all'ufficio. In essa si legge: « In locis demanii Nostri ubique per regnum iudices non plures tribus et notarios sex volumus ordinari, civitatibus Neapolis, Salerni et Capuae tantum exceptis, in quibus iudices quinque et octo notarios esse volumus statuendos, in quibus fere omnes contractus coram iudicibus et notariis celebrantur, quos non, ut olim, a magistris iusticiariis seu camerariis, sed a Nobis tantummodo ordinari sancimus praeter iudicem et actorum notarium, quos, ut praedictum est, magistri camerarii poterunt ordinare. Quod omnes sub tali cautela decrevimus promovendos, ut nullus iudex et notarius publicus, nisi sit de demanio et homo demanii, statuatur, ita quod nulli sit servitio vel conditioni subiectus nec alicui personae ecclesiasticae seu saeculari, sed immediate Nobis tantummodo teneatur. Praedicti autem tam iudices quam notarii cum litteris testimonialibus hominum loci illius, in quo statuendi sunt, ad praesentiam Nostram vel eius qui vice Nostra in absentia Nostra in regno universaliter procurabit, accedant. Quae litterae testimonium fidei et morum iudicis et notarii statuendorum continere debebunt, et quod sit illius loci consuetudinibus instructus. Examinationem autem litteraturae et etiam iuris scripti Nostrae curiae reservamus » ([18]). La comunità cittadina, dunque, sceglieva il candidato all'ufficio notarile e lo inviava alla corte regia con una lettera in cui attestava la sua

(18 *Die Konstitutionen*, cit., p. 122. La costituzione si trova anche nel testo greco delle leggi federiciane: si veda l'edizione curata da THEA VON DER LIECK-BUYKEN sulla base del cod. *Graecus* 1392 della Bibliothèque Nationale de Paris e del cod. *Barb. Graec.* 151 della Biblioteca Apostolica Vaticana e pubblicata nella raccolta *Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II.*, V, Köln-Wien 1978, cost. I, 62, pp. 49 s.

fedeltà al sovrano, la sua rettitudine e, infine, la sua buona conoscenza delle consuetudini locali. Il candidato era, poi, sottoposto, presso la corte, ad un esame che tendeva ad accertare direttamente la sua cultura giuridica, in particolare la sua conoscenza del diritto scritto. Chi superava l'esame riceveva la nomina regia e poteva esercitare l'ufficio notarile.

Dalla costituzione ora esaminata si desume anche che i notai avevano una competenza territoriale ben precisa. In essa, infatti, si legge che i candidati dovevano presentare una lettera testimoniale del luogo « in quo statuendi sunt »; e si afferma che in ogni città, ad eccezione di tre, dovevano operare sei notai. È probabile che il distretto assegnato ad ogni notaio corrispondesse alla città da cui lo stesso proveniva e al territorio immediatamente circostante. Quanto, poi, al numero dei notai, si deve ricordare che nel 1239, con la Novella *De numero officialium*, il sovrano svevo estese l'eccezione degli otto notai alla città di Messina e la tolse a Salerno (19).

Requisito indispensabile per candidarsi alla carica di notaio risulta lo *status* di suddito diretto del sovrano: solo gli abitanti delle terre demaniali potevano essere nominati, mentre erano esclusi tutti i chierici e tutti coloro che fossero legati da vincoli di soggezione verso feudatari. Il motivo della disposizione risiede, con ogni evidenza, nel fatto che soltanto gli uomini liberi da ogni forma di dipendenza personale potevano offrire garanzie di veridicità per qualsiasi documento da loro rogato. Inoltre, il monarca considerò i notai come un ordine privilegiato; e tale ordine volle riservare ai soli abitanti del demanio. Non a caso, infatti, nella costituzione *De honore militari iudicis et notarii* (III, 60) egli ribadì l'equiparazione tra il ceto dei cavalieri e quello dei giu-

(19) *Die Konstitutionen*, cit., p. 150: I, 95, 1: « ... In civitatibus singulis unum tantummodo baiulum et iudicem unum, qui causarum cognitionibus praesint... et tres iudices, qui gesta conficiant, per Nostra excellentiam volumus ordinari; civitatibus Neapolis, Messanae et Capuae tantum exceptis, in quibus propter contractuum multitudinem quinque iudices et octo notarii creabuntur... ». Al riguardo si veda H. DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung*, cit., p. 332.

dici e dei notai, che aveva già disposto Ruggero II nell'assisa *De nova militia* ([20]). E per garantire che a questo ceto privilegiato accedessero soltanto persone di sicura autorevolezza sociale, fissò in quest'ultima costituzione altri requisiti per l'ufficio notarile. In essa, infatti, dispose: « Praesenti etiam edicto illud adicimus, ut iudex vel notarius publicus aliquis, qui vilis conditionis sit, villanus aut angariatus forsitan, item filii clericorum, spurii et modo quolibet naturales, creari in posterum non possint aut aliquatenus promoveri » ([21]). L'ufficio notarile risulta, allora, precluso non soltanto ai chierici e agli uomini dei baroni, ma anche ai laici delle terre demaniali « vilis conditionis ».

La costituzione *De iudicibus et notariis* appare, poi, interessante anche sotto un altro profilo. In essa si fa esplicito riferimento al sistema individuato da Federico II per dare agli atti notarili piena garanzia di validità, là dove essa afferma che « fere omnes contractus coram iudicibus et notariis celebrantur ». La disciplina sveva, infatti, non attribuì al notaio pubblico un pieno potere certificativo dell'atto da lui scritto: detto potere spettava anche al giudice, il quale, per tale motivo, venne comunemente denominato « ai contratti ». Questo aspetto del sistema federiciano risulta ancor meglio precisato dalla costituzione *De fide instrumentorum* (I, 82), nella quale si legge: « Instrumentorum robur et solemnitatem augentes, ut de eorum fide nulla in posterum dubietas possit oriri, statuimus, ut, si quantitas, quae in

(20) *Die Konstitutionen*, cit., p. 326 (nel testo greco III, 38: si veda l'edizione cit., p. 139). Nelle edizioni più antiche delle Costituzioni federiciane tale legge viene attribuita a Ruggero II. Si veda, ad esempio, *Utriusque Siciliae Constitutiones, Capitula, Ritus et Pragmaticae*... Venetiis 1590, p. 292. L'errore è evidente: il legislatore fa riferimento, infatti, alla legge precedente « dive memorie avi nostri ». Nei codici latini delle costituzioni federiciane, peraltro, la disposizione è costantemente attribuita al sovrano svevo: *Vat. lat.* 1437, f. 48 vb; *Vat. lat.* 6770, f. 50 vb; *Vat. Reg.* 1948, f. 79 ra-b. Nelle edizioni moderne la legge è sempre assegnata a Federico II: J. L.-A. Huillard Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, IV, 1, Parisiis 1854, pp. 163 s.; *Die Konstitutionen*, cit., p. 326.

(21) *Die Konstitutionen*, cit., p. 326.

contractu deducitur, infra libram auri subsistat, de mobilibus vel immobilibus et quibuslibet rebus aut causis, in instrumento duo testes bonae et probatae opinionis subscribant praeter iudicem et notarium; si autem libram auri excedat, tres testes probatae fidei, ut est dictum, praeter iudicem et notarium similiter, in instrumento subscribant, qui debent esse, ut dictum est, omni exceptione maiores et scientes litteras in locis, in quibus litterati poterunt inveniri; alioquin alii assumantur. Contra autem praedictam formam instrumenta confecta in posterum nullam habeant firmitatem; illo tenaciter observando, ut in aliquo locorum Nostri demanii clerici, cuiuscumque sint ordinis, iudices et notarii nullatenus assumantur » (22). Con la costituzione *De iudicibus et notariis*, dunque, Federico II aveva innovato profondamente la disciplina dell'accesso all'ufficio notarile, assegnando la nomina alla sola potestà regia e imponendo una procedura che doveva essere seguita in tutte le terre del Regno. Con la costituzione ora esaminata, il sovrano modificava radicalmente la disciplina del documento. Le precedenti formalità, cui si attenevano nelle singole regioni gli strumenti notarili e che derivavano dalle tradizioni in esse prevalenti, erano abolite e sostituite da altre che il monarca voleva fossero rispettate ovunque e per ogni tipo di documento. Tali formalità consistevano nella duplice sottoscrizione dell'atto da parte del notaio e del giudice ai contratti, sottoscrizione alla quale si aggiungeva l'altra dei testimoni. Veniva, così, a scomparire la formalità della *completio*, era resa obbligatoria la sottoscrizione del giudice – che nei documenti dell'età precedente risulta conosciuta da quelli greci, ma estranea, tranne poche eccezioni, a quelli latini – nonché la sottoscrizione dei testimoni, non richiesta dalla tradizione romanistica per la quale era sufficiente l'annotazione, da parte del notaio, dei nomi dei testimoni stessi. Obiettivo del nuovo sistema federiciano appare quello di stabilire un reciproco controllo tra notaio e giudice sulla rispondenza del testo

(22) *Ibid.*, p. 126 (nel testo greco I, 65: cfr. l'edizione cit., pp. 51 s.).

documentale alla volontà negoziale espressa dalle parti e di aggiungere a tale controllo quello dei testimoni i quali, con la sottoscrizione, venivano a condividere la responsabilità dell'atto. Ne consegue che il notaio non aveva la piena autorità certificativa del documento, dato che lo strumento contrattuale non era perfezionato da formalità il cui espletamento fosse a lui riservato. La responsabilità del documento era, in primo luogo, divisa tra lui e il giudice e spettava, poi, anche ai testimoni.

I compiti del notaio, inoltre, sono ancora meglio precisati dalla costituzione *De feriis et salario iudicum et notariorum* (I, 75) La legge stabiliva, innanzi tutto, i doveri dei giudici ai contratti e dei notai. Dopo aver detto che i giudici con competenza giurisdizionale e i loro notai degli atti – quelli, cioè, che dovevano registrare gli atti processuali e che pertanto avevano funzioni del tutto diverse dai notai pubblici – erano tenuti a prestare la loro opera dalla mattina alla sera, tranne l'intervallo per il pranzo e il sonno, e durante tutti i giorni feriali ([23]), la costituzione proseguiva: « ... iudices alii, qui annales erunt, se de audiendis et decidendis quaestionibus nullatenus intromittant, sed de contractibus et instrumentis conficiendis per notarios, prout est iuris et moris, pro scriptionibus et subscriptionibus suis tarenum unum, si libram auri contractus excesserit, alio-

(23) *Die Konstitutionen*, cit., p. 116: « Baiulos omnes et iudices et notarios actorum a mane usque ad vesperas, praeter necessarias horas comestionis et somni, sui copiam omnibus praestare praecipimus, officii sui partes petentibus omnibus praebituros, exceptis diebus Nativitatis Domini, Pascalibus atque dominicis ac beatae virginis et apostolorum festivitatibus dedicatis... ». Erroneamente il TRIFONE, *I notai*, cit., p. 244 ritiene che questa disposizione riguardi i giudici ai contratti e i notai pubblici. In modo esatto la norma era stata interpretata, invece, dalla dottrina meridionale: al riguardo si veda ad esempio MATTHEI DE AFFLICTIS *In utriusque Siciliae, Neapolisque sanctiones, et constitutiones novissima Praelectio*, Venetiis 1606, f. 189 r, n. 1: « In prima namque parte statuitur, quod baiuli, et omnes iudices, cum eorum notarijs actorum de mane usque ad vesperas, praeter necessarias horas commestionis, et somni meridiani, et sic non de nocte debeant praestare audientiam omnibus petentibus... ».

quin dimidium recepturi. Huic constitutioni salubriter providemus inserendum, ut iudices atque notarii infra hebdomadam a die, quo fuerint de scribendo rogati, instrumenta scribere teneantur, necessitate rogantibus imponenda, statutum pro scribendis et subscribendis a curia Nostra salarium exhibere; ac poena dupli salarii constituti partibus, nisi, priusquam fuerint instrumenta conscripta, de non scribendis eisdem sub attestatione solemni renuntiationem emiserint, et iudicibus atque notariis imminente, si infra terminum praestitutum notarii sive iudices instrumenta non fecerint vel facta per eos non recollegerint, qui rogarunt ». Il giudice ai contratti e il notaio, dunque, erano pagati dalle parti in ragione del valore pecuniario del contratto concluso. Entrambi, inoltre, erano tenuti a provvedere alla stesura del documento definitivo entro sette giorni dalla *rogatio*, pena il pagamento del doppio della somma loro spettante. Il dovere della stesura del documento è imposto dal legislatore non solo al notaio, ma anche al giudice. Fin qui non si distingue tra i due. La legge, poi, continuava: « Ceterum si casu contigerit iudicem sive notarium prius in fata decedere, quam instrumenta sint, prout ad eorum quemlibet pertinet, confirmata, decernimus, ut, si quidem partes superstunt vel ipsarum heredes, quarum rogatu contractus iterum valeant celebrare, per competentes coercitionis modos indictiones mulctarum videlicet aut pignorum captiones, ad reficiendos contractus per baiulorum officium compellantur. Quae partes si forte defuerint, si quidem notarius, qui gesta conscripserit, integrae famae et opinionis extiterit et manus eius, qui schedam conscripserit, nota sit aliis iudicibus atque notariis civitatis et loci, placet idoneorum testium, qui interfuerint, duorum ad minus, iurata testificatione recepta per alium eiusdem loci notarium schedam eandem recipi et instrumentum, prout est iuris et moris, ab ipso conscribi, a iudice, qui contractui seu negotio interfuisse se fatebitur, subscribendum vel ab alio iudice civitatis eiusdem, si forte exstiterit primus humana sorte sublatus. Qui tamen rei agendae non se interfuisse describent, sed qualiter inter acta praemortuorum iudicum atque notariorum testium deposi-

tionibus roborata descripti negotii seriem se recepisse testentur. Ceterum ad hoc, ut baiuli ipsi cum personis sibi a Nostra curia deputatis et in dispendium rei familiaris suis laborare dispendiis non cogantur, per sacros et speciales maiestatis Nostrae apices, prout statutus quilibet pro tempore fuerit, statuemus eidem in expensis annalibus sufficientibus provideri » ([24]). In caso di morte del notaio o del giudice intervenuta tra la *rogatio* e la stesura del documento, le parti potevano ricorrere al baiulo per stipulare di nuovo. Ove, invece, anche le parti fossero morte, si poteva utilizzare la « scheda » del notaio e su questa stendere il documento, purché la mano del notaio fosse stata nota e noti i suoi buoni costumi, purché sottoscrivesse il giudice presente al contratto, o altro in caso di sua morte, e purché fossero sentiti i testimini presenti al contratto e gli stessi sottoscrivessero.

La minuziosa disciplina di questi casi particolari risulta di estremo interesse sia perchè chiarisce ulteriormente i compiti del notaio, sia perché indica il valore del documento nei riguardi del contratto che riproduce. Sotto il primo profilo si deve notare che la norma fa riferimento alla « scheda » scritta dal notaio. Essa risulta essere compilata subito dopo la manifestazione delle volontà contrattuali, dato che è in essere prima della morte del notaio. Inoltre la costituzione, mentre attribuisce indistintamente al giudice e al notaio la stesura del documento definitivo, parla solo della « scheda » notarile, mai di una « scheda » del giudice. Sembra, allora, potersi dire che il dovere del notaio in merito alla stesura del documento si articolava in due momenti distinti: subito dopo la conclusione del contratto egli doveva prendere nota della manifestazione delle volontà delle parti ed entro sette giorni provvedere a stendere il documento. La « scheda », comunque, non aveva in sè alcun valore: essa veniva in considerazione solo in casi eccezionali, quale base per la redazione del documento definitivo, ma anche allora il suo contenuto doveva essere confermato dal giudice presente al

(24) *Die Konstitutionen*, cit., p. 118.

contratto e dai testimoni. I due momenti in cui si articolava l'attività del notaio, quindi, non erano indipendenti l'uno dall'altro: erano soltanto « due fasi del medesimo *gestum* » (25). Tale significato della « scheda » deriva, d'altro canto, dalla natura che la costituzione attribuiva al documento. Dal testo ora esaminato appare chiaramente che un contratto privo del relativo documento non aveva alcuna esistenza. La legge disponeva, infatti, che le parti non potevano impedire la stesura del documento, che in caso di morte prematura del giudice e del notaio le stesse dovevano stipulare di nuovo e che, ove anche le parti fossero defunte prima del documento, il diritto nato dal contratto non poteva esser fatto valere. Il documento, dunque, aveva carattere costitutivo e non meramente probatorio. Fino a che lo stesso non fosse stato redatto secondo le richieste formalità, il diritto non esisteva e la « scheda » nulla poteva provare.

La natura del documento giustifica la severità della pena che colpiva gli autori di falsi. La Novella I, 95, 3 dispose al riguardo: « De notariorum et iudicum manibus in conficiendis publicis documentis veritas intemerata procedat. In quibus si falsitas fuerit vel corruptela probata, non mutilationis manus, ut olim, sed decapitationis supplicium temerarius patietur » (26). E si deve notare che la pena veniva a colpire indistintamente il giudice e il notaio: anche se la funzione di quest'ultimo in merito al documento era più articolata, la sua autorità certificativa era del tutto uguale a quella del giudice, così che identica era la responsabilità dei due in caso di falso.

La disciplina dell'ufficio notarile è, poi, completata da altre disposizioni. La Novella *De numero officialium* (I, 95, 1) del 1239 stabilì che tutti gli ufficiali regi dovevano restare in carica solo per un anno « praeter notarios, qui ubique terrarum perpetui statuuntur » (27). Inoltre la costituzione *De aleatorum et datiorum infamia* (III, 90) ribadì il principio della rispettabilità sociale dei notai. In essa il sovrano,

(25) R. TRIFONE, *Sulla redazione*, cit., p. 348.
(26) *Die Konstitutionen*, cit., p. 152.
(27) *Ibid.*, p. 150.

dopo aver stabilito che « qui ad datios sic ex quadam consuetudine ludunt et in ludo ipso continue conversantur... tabernarios etiam, qui tabernas velut naturales lares et proprios elegerunt, eos etiam, qui aleas et datios tenent... inter infames haberi, ita ut nec ad testimonium nec ad officium aliquod publicum admittantur », dispose: « Iudices etiam et advocatos et notarios publicos, qui huiusmodi vilem et sordidam vitam ducunt, infamia praedicta notatos a susceptis etiam officiis in perpetuum volumus amoveri... » (28).

La legislazione federiciana, infine, si preoccupò di regolare la validità di alcuni tipi di documenti redatti nel Regno. Sotto questo profilo la costituzione più importante è quella *De instrumentis conficiendis* (I, 80), nella quale si legge: « Consuetudinem, quam olim in aliquibus regni Nostri partibus audivimus obtinere, dilucida constitutione cassantes decernimus instrumenta publica et quaslibet cautiones per litteraturam communem et legibilem per statutos a Nobis notarios scribi debere, scribendi modo, qui in civitate Neapolis, ducatus Amalfiae ac Surrenti hactenus servabatur, omnino sublato. Volumus etiam et sancimus, ut praedicta instrumenta publica et aliae similes cautiones nonnisi in pergamenis in posterum conscribantur. Cum eorum fides multis futuris temporis duratura speretur, iustum esse decrevimus, ut ex vetustatibus in forsitan destructionis periculo non soccumbat. Ex instrumentis in chartis papyri vel modo alio quam, ut praedictum est, scriptis, nisi sint apochae vel antapochae, in iudiciis vel extra iudiciia nulla omnino probatio assumatur. Quae tamen in praedictis chartis bombycinis sunt redactae scripturae in praedictis locis Neapolis, Amalfiae et Surrenti, infra biennium a die editae sanctionis istius ad communem litteraturam legibilem redigantur » (29). La norma appare direttamente rivolta contro le consuetudini scrittorie delle curie di Napoli e di Amalfi. Il sovrano ordinava non già l'eliminazione di quelle curie, bensì la ces-

(28) *Ibid.*, p. 346 (nel testo greco III, 65: cfr. edizione cit., p. 148).

(29) *Ibid.*, pp. 122-124 (nel testo greco I, 63: cfr. edizione cit., p. 50).

sazione dell'uso scrittorio che rendeva illeggibili i documenti rogati presso di loro. Imponeva altresì l'utilizzazione di un materiale cartaceo diverso da quello fino ad allora adoperato dalle suddette curie e ordinava la trascrizione di tutti i loro atti, nel termine di due anni, su fogli di pergamena e in scrittura leggibile. L'attacco contro gli usi scrittori curialeschi offriva, peraltro, l'occasione al sovrano per fissare i criteri che i notai pubblici erano tenuti a seguire in tutto il Regno: essi dovevano usare una scrittura ovunque leggibile e adoperare la pergamena che garantiva una prolungata conservazione del documento. Di modo che la costituzione contiene una regola generale che tutti i notai erano chiamati ad osservare.

La norma, stabilita dalla legge ora esaminata, per la quale i documenti delle curie di Napoli e di Amalfi dovevano essere trascritti su pergamena e con scrittura leggibile entro due anni dall'entrata in vigore della costituzione stessa, costituisce, peraltro, una eccezione alla regola più generale secondo cui i documenti illeggibili dovevano essere riscritti entro un anno. Tale regola venne fissata dalla costituzione *De renovatione privilegiorum* (II, 28) che stabilì: « Privilegia et instrumenta proditorum Nostrorum aut invasorum regni Nostri nomina quorumlibet continentia et quae a iudicibus factis ab eis aut tabellionibus scriptis nec non quae secundum aliquorum consuetudinem locorum per litteram illegibilem et non communem scripta sunt et subscripta inveniuntur, usque ad annum a die insinuationis constitutionum Nostrarum declarari et renovari decernimus ac appositione Nostri nominis de cetero roborari. Nulla ex instrumentis praedictis ex praesenti iussione Nostra non declaratis in iudiciis vel extra iudicia fides in posterum assumatur » (30). La norma equiparava ai documenti nei quali era usata una scrittura particolare quelli che recavano menzione di ribelli all'autorità regia: anche questi atti dovevano essere sottoposti a conferma entro l'anno, perché il monarca si riservava la facoltà di accettarli o meno. Non si tratta, comunque, dei

(30) *Ibid.*, pp. 212-214 (nel testo greco II, 28: cfr. edizione cit., p. 85).

documenti relativi a contratti nei quali i ribelli fossero stati parti negoziali, né di quelli che si riferivano a concessioni in favore dei medesimi ribelli. La disciplina di tali documenti fu fissata dalla costituzione *De probatione instrumentorum sublatis* (II, 27), con la quale il monarca ordinò: « Instrumenta de donationibus aut concessionibus vel quibuslibet contractibus, in quibus nomen alicuius hostis vel proditoris Nostri et generaliter cuiuslibet invasoris regni scriptum sit, cassa et inania reputantes nullam ex eis volumus in iudiciis vel extra iudicia probationem assumi, sed ea igni cremari mandamus » (31). Tali documenti erano perciò esclusi da ogni possibilità di conferma e perdevano immediatamente valore: una severa pena per gli oppositori politici del sovrano (32), ma anche un mezzo per ristabilire, senza indecisioni, la certezza del diritto.

3. La ricca legislazione federiciana, dunque, fissò una disciplina omogenea – valida, cioè, in tutte le regioni del Regno – per il notariato e per il documento. Assumendo tra le regalie la nomina dei notai, il monarca si arrogava anche il potere di fissare gli aspetti caratteristici dell'ufficio e di precisare i limiti della competenza di questo. Il notaio era nominato dal re, ma non entrava, per questo, a far parte dei magistrati del sovrano. La sua responsabilità per il documento – e quindi anche la sua autorità certificativa – doveva essere integrata da quella di un vero e proprio magistrato, il giudice ai contratti. D'altro canto, la nomina da parte del re costituiva valida garanzia per tutti i sudditi del regolare espletamento delle funzioni notarili e consentiva di considerare immediatamente valido in ogni parte del Regno un documento redatto e sottoscritto da qualsiasi notaio. Infine, con l'assunzione della nomina tra le regalie, il sovrano intese anche riservare a sé l'entrata nell'ordine notarile, di cui riconosceva il significato. Tale ordine Federico II volle chiudere a chierici ed abitanti di terre feudali: solo i sudditi

(31) *Ibid.*, p. 212 (nel testo greco II, 27: cfr. edizione cit., p. 85)
(32) Così R. TRIFONE, *Sulla redazione*, cit., p. 339.

demaniali, ed in particolare gli abitanti delle città, vi potevano accedere, proprio perché esso doveva costituire un ceto privilegiato immediatamente dipendente dall'autorità sovrana e lontano da ogni commistione con altri ordini presenti nella società del Regno. Quanto, poi, al documento, le norme federiciane ne modificarono le formalità precedenti, imponendone altre che da tutti dovevano essere rispettate. Il documento svevo presenta una indubbia natura costitutiva: le leggi conferiscono tale natura e impongono le medesime formalità a tutti i documenti contrattuali, senza operare distinzioni a seconda del tipo di negozio giuridico sottostante. In esse, comunque, si fa parola soltanto degli atti *inter vivos*, mentre nulla si dice degli atti di ultima volontà.

La legislazione angioina conservò nella sostanza il sistema voluto da Federico II. Introdusse, comunque, alcune significative novità sia in merito alla disciplina dei casi di morte prematura del notaio, sia nei confronti del carattere particolare che il sovrano svevo aveva attribuito all'ordine notarile (33).

Tra i capitoli emanati a Napoli da Carlo I il 10 giugno 1282 troviamo la disposizione secondo la quale « caveant justitiarii secreti et alii officiales, quod non compellant iudices vel notarios ad conficienda instrumenta aliqua vel apodixas, seu aliqua publica scripta, nisi de iis, quibus interfuerint. Et similiter caveant iudices et notarii, quod non conficiant vel confici faciant ad petitionem officialium quorumcumque instrumenta aliqua vel apodixas, seu aliqua publica scripta, nisi de iis, quibus interfuerint, et quod iudex non det fidem notario, nisi ipse fuerit presens, nec notarius iudici; et idem intelligatur de testibus. Et qui contra fecerint, teneantur pena falsi » (34). La norma ribadiva

(33) Nei capitoli angioini il termine « notarius » compare ripetutamente. In molti casi il tipo di notaio – pubblico, degli atti, di Curia, dei magistrati regi – risulta esplicitamente dal testo. In altri deve, invece, esser desunto dal senso dell'intera disposizione.

(34) ROMUALDO TRIFONE, *La legislazione angioina*, in *Società napoletana di storia patria. Documenti per la storia dell'Italia meridionale*, I, Napoli 1924, n. LVII, p. 84.

la competenza del notaio, del giudice ai contratti e dei testimoni in merito alla redazione e alla sottoscrizione del documento. Chiariva, altresì, quanto era implicito nelle leggi sveve, là dove affermava che il giudice e il notaio potevano scrivere e sottoscrivere solo i documenti relativi a contratti conclusi alla presenza di entrambi e che i testimoni erano tenuti a porre la loro sottoscrizione sul documento solo se erano stati presenti al negozio. Una regola, questa, che probabilmente non era sempre rispettata e che, quindi, doveva essere ripetuta in termini espliciti.

Il capitolo di Carlo I ora esaminato sembra essere l'unica legge di questo sovrano diretta a regolare l'attività dei notai e dei giudici in merito alla redazione del documento. Il Trifone, invece, ha ritenuto che il primo monarca angioino dedicasse altri capitoli alla disciplina dell'ufficio notarile. Ha sostenuto, infatti, che Carlo I nel 1267 accordò « un diritto di ospitalità anche ai notai », che nel 1273 vietò loro « di allontanarsi senza permesso dal loro ufficio » e che, infine, con un'altra disposizione del capitolare del 1282 ora ricordato, pose « i notai nella categoria di coloro che dovevano prestare giuramento » ([35]). La prima delle leggi indicate dal Trifone si occupa degli alloggi che dovevano essere assegnati ai funzionari regi nei loro spostamenti nelle varie città del Regno. Il sovrano dichiarava di aver ricevuto numerose lamentele per il fatto che « nonnulli de stipendiariis nostris at aliis, etiam qui de nostra familia nostraque comitiva existunt, hospitia, que ipsis in hiis civitatibus locisque aliis regni nostri, ad que nos declinare contigerit, per marescalcum nostrum aut eius vicarium assignantur, ad hoc sibi appropriare aut vendicare presumant... ». Dispose, allora, che nessuno di detti funzionari « invitis hospitiorum dominis, auctoritate propria declinare presumat ». Da tale regola, comunque, esentò « consiliarios nostros et officiales officii nostri necnon magistrum iustitiarium et iudices Magne Curie nostre, protonotarios, magistros rationales et nota-

(35) Id., *I notai*, cit., p. 245.

rios, quibus hospitii nostri privilegium reservamus... » (36). Appare evidente che i notai nominati in questa legge non sono quelli pubblici, bensì quelli di Curia o quelli al servizio dei grandi magistrati di corte: solo questi, infatti, si muovevano al seguito del monarca.

Con la seconda delle disposizioni ricordate dal Trifone Carlo I stabilì, poi, in data 27 novembre 1273, « si aliquis iudex vel notarius seu alius qui est ad gagia domini regis recedet a curia absque licencia domini nostri regis, vel illius pro quo debet recipere, ammittat gagia duplicata pro illis videlicet diebus quibus fuerit extra curiam nisi habuerit iustam causam infirmitatis vel aliud accidens per que possit se legitime excusare; et hoc denunciet illi cui debet » (37). La norma sembra riguardare soltanto i funzionari e magistrati regi, quelli, cioè, che ricevevano un regolare stipendio dalla corte del sovrano ed erano tenuti a rispettare un preciso orario. In base alla costituzione *De feriis et salario* di Federico II i notai pubblici non ricevevano uno stipendio, né erano tenuti ad essere presenti nella curia del giudice dalla mattina alla sera e tutti i giorni lavorativi. Questo ultimo obbligo riguardava, come si è già detto, i soli notai degli atti, i quali ricevevano anche uno stipendio in quanto ufficiali del giudice regio. Ad essi soltanto, quindi, sembra rivolta la disposizione di Carlo I.

Dubbio è, infine, l'inserimento dei notai pubblici tra gli ufficiali che, in base ad un capitolo del 1282, erano tenuti a prestare giuramento prima di prendere possesso del loro ufficio. La norma stabiliva: « Officiales jurare debent, scilicet: justitiarii, secreti, magistri inquisitores, procuratores et portulani, magistri forestarii, magistri massarii, passagerii, vice ammirati et protontini, comiti, judices, notarii, magistri salis et omnes alii subofficiales eorum in forma predicta » (38). Ora, a parte la difficoltà di considerare i notai pubblici tra gli « officiales », data la peculiarità della loro carica, si deve

(36) ID., *La legislazione angioina*, cit., n. XII, p. 12.
(37) *Ibid.*, n. XXVIII, p. 26.
(38) *Ibid.*, n. LVIII, p. 80.

tener presente che la disposizione risulta strettamente collegata con quella precedente, nella quale è indicato il testo del giuramento. Ma in questa disposizione era anche stabilito che « simile iuramentum prestabunt officiales, qui per nos vel nostram curiam creabuntur pro tempore » (39); di modo che la prima disposizione sembra essere una precisazione di quest'ultima. Se ciò fosse vero, ne risulterebbero esclusi i notai pubblici, i quali, come si è visto, non erano nominati a tempo, bensì a vita. Certamente anche i notai pubblici erano tenuti a prestare un giuramento, come risulta dallo esame di altre fonti. Ma tale loro obbligo non sembra derivare dal capitolo ora esaminato e il loro giuramento non necessariamente doveva essere uguale a quello dei funzionari e magistrati regi.

Certamente non si occupa dei notai pubblici – come, invece, vorrebbe il Trifone (40) – il capitolo con cui il 1° giugno 1304 Carlo II impose una maggior severità nella scelta dei notai « camere, tam iustitiariorum quam officialium ceterorum ». Il sovrano ordinava ai suoi magistrati « nullum omnino in notariatus camere autoritatem presumatis admictere, cum curie nostre presentatus et cognitus et a nobis approbatus, ut expedit, concedatur per nostras licteras speciales » (41). Carlo II dispose in merito all'ufficio notarile soltanto con la *lictera* emanata a Napoli il 14 ottobre 1308, che il Trifone non ricorda. Il sovrano aveva ricevuto dalla terra di Terlizzi numerose lamentele per il fatto che i notai pubblici si rifiutavano di inserire nei testamenti i legati di beni immobili in favore delle chiese « nec in assumptis inde scriptis publicis annales ipsius Terre iudices se volunt subscribere, nisi testatores predicti expresse pretacta eorum ultima voluntate mandent et velint debere infra annum res ipsas vendi ecclesias bona stabilia sive legata ». Ordinava, perciò, « justitiariis terre Bari » di imporre ai notai « dispositionem predictorum testatorum liberam scribere » e ai

(39) *Ibid.*, p. 79.
(40) R. TRIFONE, *I notai*, cit., p. 247.
(41) ID., *La legislazione angioina*, cit., n. LXIX, p. 107.

giudici « se in publicis scriptis eisdem subscribere prout ad eorum spectat officium » ([42]). La disposizione appare interessante sotto più aspetti. I notai risultano svolgere con cura le loro funzioni: insieme con i giudici, essi pretendono di sottoporre a controllo le dichiarazioni di ultima volontà in favore di chiese per evitare ogni dubbio di coercizione morale sui testatori. Dal punto di vista dell'organizzazione del loro ufficio, poi, la disposizione angioina mostra chiaramente che i notai avevano una competenza territoriale ben precisa e che essi, al pari dei giudici, erano sottoposti all'autorità dei giustizieri.

I testi angioini fin qui visti si limitano a ribadire e a precisare alcuni aspetti della disciplina sveva. Maggiori novità, troviamo, invece, nelle norme successive. Nel settembre 1322 Carlo, duca di Calabria, inviò ai camerari e giudici di Chieti una *lictera*, scritta da Bartolomeo da Capua, nella quale ricordava che il « miles » Roberto Morello « sponte confessus fuit » di tenere alcune terre in locazione dalla Chiesa cittadina. Il contratto era stato concluso davanti ad un notaio, a un giudice e a testimoni; ma prima che si arrivasse alla stesura del documento definitivo, il giudice, il notaio e i testimoni erano tutti deceduti. In questa situazione il duca richiamava i camerari e i giudici al rispetto della disposizione federiciana e quindi li invitava a sollecitare il suddetto Roberto, « nunc de mandato nostro captivum », a concludere un nuovo contratto. Fin qui la norma sveva risulta perfettamente applicata. Ma il duca aggiungeva che, nel caso di un rifiuto da parte di Roberto, camerari e giudici « si de manu dicti notarii iam mortui de contractu predicto schedam seu notam fuisse conscriptam vobis constiterit, per alios iudices atque notarios Theatine civitatis eiusdem assumptos per vos, in contumaciam dicti R(oberti), prefatis iudice notario publico et testibus aliis, qui se dicto contractui interfuisse non asserant, sed in scriptis memorent et premortui notarii schedam ipsam seu notam invenisse dicant, instrumentum publicum cum opportunis testibus

(42) *Ibid.*, n. LXXIX, pp. 148 s.

secundum formam constitutionis regni Sicilie, sine alterius dilationis et contradictionis anfractu, refici faciatis... » (43). Il duca, dunque, accettava una violazione della norma legislativa e autorizzava una procedura nuova, analoga a quella prevista da Federico II per il caso di morte prematura anche delle parti contrattuali. Ma, a differenza di quest'ultima, la disciplina fissata da Carlo di Calabria consentiva di fare a meno dei testimoni e, di conseguenza, autorizzava la stesura del documento sulla sola attestazione della « scheda » del notaio. Per questo motivo la *lictera* del duca aprirà, come vedremo, un'ampia discussione dottrinaria. Si deve, però, dire che la disposizione in esame presenta un evidente carattere di eccezionalità. Essa non risulta diretta a sostituire una nuova disciplina generale a quella sveva, bensì soltanto ad accettare una singola violazione della norma, in considerazione della peculiarità del caso e quale speciale privilegio in favore del vescovo teatino.

La disciplina sveva continuò a rimanere in vigore. Quasi un secolo dopo la *lictera* di Carlo di Calabria, Giovanna II per introdurre un'altra eccezione, al fine di disciplinare un singolo caso, dovette ricorrere ancora alla concessione di un privilegio speciale. Si trattava di un contratto di matrimonio, stipulato a Napoli davanti al notaio, al giudice, e a testimoni. Prima della stesura del documento erano defunti il giudice e i testimoni. In base alla norma federiciana le parti avrebbero dovuto stipulare di nuovo. La regina, invece, con *lictera* del 1° giugno 1417, dispose che il baiulo e i giudici cittadini, accertata la morte delle persone suddette, accertato che « prefatus notarius et dictus quondam iudex fuerunt homines integre fame et opinionis, ac manus et scriptura dicti notarii sit aliis nota iudicibus atque notariis civitatis..., instrumentum predictum predicti contractus de predictis in formam publicam redigi seu confici faciant, per notarium antedictum; adhibito in predictis per dictum baiulum et iudices ac eorum curiam alio iudice puplico in loco et vice dicti quondam iudicis... ac etiam adhibitis aliis testibus in

(43) *Ibid.*, n. CXXIV, pp. 203 s.

numero opportuno in locum et vicem dictorum iam premortuorum » (44). La disposizione di Giovanna II introduceva, dunque, un'eccezione ad una regola ancora in vigore. Essa, comunque, pur nella forma di una concessione personale, finiva con il prospettare una nuova disciplina della fattispecie considerata e quindi, più della *lictera* di Carlo di Calabria, denuncia una certa inadeguatezza dalla normativa sveva alle nuove esigenze dei rapporti tra privati, soprattutto per quanto riguardava il caso di morte prematura del notaio o del giudice.

Una significativa modifica della legislazione federiciana troviamo, poi, in due disposizioni di Ladislao di Durazzo. Tale modifica si riferisce alla disciplina dei requisiti necessari per accedere all'ufficio notarile. Il primo atto di Ladislao risale al 1403 o al 1404 e prende in considerazione il caso di un notaio calabrese Roberto di Marino di Altomonte. Il sovrano lo dichiarava « fidelis noster, de cuius fide, sufficientia et legalitate confidimus, de genere fidelium ortus, quodque alias macula illegitime nativitatis aspersus, per restitutionis beneficium nostre legitimatus et ad legitimorum consortium... adductus ». Già in questa prima parte possiamo trovare un cambiamento rispetto alla disciplina sveva: questa escludeva i figli naturali dall'ufficio notarile, né faceva alcuna eccezione per quelli che fossero stati legittimati. L'atto di Ladislao continuava, poi, col dichiarare che il suddetto Marino si era recato presso la corte regia e qui aveva sostenuto l'esame notarile: risultato idoneo, aveva prestato il dovuto giuramento ed era stato nominato dal re « notarium puplicum... ducatus Calabrie ». Infine l'atto concludeva: « Verum, quod dictus Robertus existens clericus multa in officio puplici notarii posset commictere, super quibus propter clericalem privilegium correctionem iudicis secularis valeret effugere, si ullo unquam tempore se gereret pro clerico, aut tonsuram clericalem deferret, ex nunc in antea eundem Robertum ab administratione dicti officii duximus revocandum; volentes ex nunc prout ex tunc quod omnia instrumenta et acta que ipsum scribi contigerit, post-

(44) *Ibid.*, n. CCXXVII, pp. 339-341.

quam pro clerico se gesserit aut uteretur privilegio clericali aut tonsuram clericalem deferret, nulla, obtineat ubilibet roboris firmitatem » (45). Le costituzioni federiciane vietavano chiaramente ai chierici di diventare notai; la norma di Ladislao, invece, consentiva agli stessi di accedere all'ufficio e poneva in proposito la sola condizione che nell'esercizio delle funzioni notarili i chierici non si avvalessero dei loro privilegi ecclesiastici che li avrebbero resi esenti da ogni controllo da parte di un giudice laico. Si tratta, con ogni evidenza, di un cedimento della monarchia meridionale nei confronti della Chiesa, cedimento che probabilmente si era verificato nella pratica anche prima della disposizione di Ladislao (46).

La riduzione, rispetto al periodo svevo, dell'autorità sovrana nei confronti degli altri poteri interni è, poi, confermata dal secondo capitolo di Ladislao, emanato il 15 gennaio 1404. In esso il monarca ricordava che Federico II « voluit, quod nullus ex eis, nisi esset de demanio, vel homo demanialis, notarius puplicus crearetur ». Ma ricordava anche che la norma venne in seguito più volte violata dagli stessi sovrani, i quali « plerumque contravenientes creaverunt... et nos etiam creavimus notarios puplicos, non quidem de-

(45) *Ibid.*, n. CCXXIII, pp. 332 s.

(46) La regola imposta da Ladislao trova piena conferma nel diploma con cui Giovanna II, nel 1418, concesse al sulmonese Giovanni di Amico di Buccio Silvestri l'autorizzazione a sostenere l'esame notarile non già a Napoli presso la corte regia, bensì a Sulmona. Anche questo diploma conclude, infatti: « Verum quia prefatus Johannes existens clericus multa in officio puplico notariatus posset commictere super quibus propterea privilegium correctionem Judicis secularis valeat effugere si ullo unquam tempore se gereret pro clerico aut uteretur privilegio clericali vel tonsuram clericalem deferret ex nunc Inantea per prefatum Johannem ab exercicio dicti officij puplici notariatus omnino et penitus decernimus revocatum volentes ex nunc prout ex tunc, et declarantes expresse per omnia Instrumenta et acta que per Ipsum Johannem scribi vel puplicarj contingent postquam pro clerico se gessit aut utetur privilegio clericalj vel tonsuram clericalem deferret nullam ubilibet de cetero optineant roboris firmitatem... »: *Codice diplomatico sulmonese*, a cura di Nunzio Federigo Faraglia, Lanciano 1888, n. CCXVIII, pp. 282 s.

maniales, sed de terris comitum, procerum et baronum regni nostri Sicilie oriundos ». Il re prendeva atto della diffusione di tale prassi e cercò di regolarla, al fine di assegnare piena garanzia di veridicità agli atti rogati da notai provenienti da terre baronali. Dispose allora: « ... volumus, edicimus et iubemus, ut ex nunc in antea omnia instrumenta, scriptura et contractus puplici, qui sunt in formam puplicam redigendi, tangentia et tangentes quoroscumque dicti regni magnates, proceres, comites, barones et terrarum dominos, fiant et fieri debeant per notarios puplicos, homines utique demaniales et de dicto nostro demanio et non per notarios puplicos de terris dictorum magnatum, procerum, comitum et baronum ordinandos, vel in eis, aut ipsarum altera terra, sive aliis commorantes ». Di modo che « ex nunc prout ex tunc » gli atti dei notai non demanali « que tangere et tangi poterunt dictos tantum magnates, comites, barones et terrarum dominos » saranno « inania et inanes, ac nullos nullas et nulla, nec ullam in iudiciis vel extra obtinere deinceps roboris firmitatem ». Gli atti, invece, dei notai non demaniali « que alias personas concernerint, quatenus tam alias rite et provide fient iuxta contrahentium voluntates firmiter atque in eorum robore et efficacia permansuris » (47). Il sovrano, dunque, ammetteva che i notai potessero essere scelti anche tra gli abitanti dei feudi. Egli non introduceva una novità in proposito, ma si limitava a prendere atto che una prassi in questo senso era da tempo diffusa nel Regno. E la sua disposizione era diretta a ridurre le conseguenze negative di tale prassi: perciò escludeva ogni validità ai documenti redatti da notai regi residenti in terre feudali che si riferissero a contratti stipulati dai loro baroni. Le due leggi di Ladislao attestano, dunque, una sostanziale modifica del carattere che Federico II aveva voluto conferire all'ordine notarile; in età angioina questo perde la sua natura esclusivamente demaniale e la sua netta distinzione dagli altri ceti privilegiati.

(47) *Ibid.*, n. CCXXIV, pp. 333-335.

A conclusione dell'esame dei capitoli angioini appare, infine, possibile rilevare che dopo il periodo svevo la competenza territoriale dei notai non risulta sempre legata alla città e al suo distretto. Le fonti ora esaminate, infatti, parlano spesso di notai di una intera regione o di una « terra ». È, questa, una novità di sicuro interesse che si conserverà anche in seguito.

4. La disciplina legislativa del notariato e del documento trovò modifiche ed integrazioni da parte delle consuetudini delle città meridionali.

Innanzi tutto si deve ricordare che a Napoli la curia cittadina continuò ad operare fino ai primi anni del secolo XV (48). La costituzione federiciana *De instrumentis conficiendis* non sembra aver avuto facile attuazione nemmeno durante il periodo svevo: anche dopo le Costituzioni di Melfi troviamo in città, accanto ai notai regi, gli antichi curiali (49). Napoli seppe difendere validamente questa sua antica tradizione e in età angioina ne ottenne formale riconoscimento. Numerosi capitoli delle *Consuetudines neapolitanae*, raccolte agli inizi del secolo XIV ed approvate da Carlo II, disciplinano le competenze dei curiali e il valore del documento da questi redatto. Il capitolo XII, ad esempio, disponeva: « Testamentum confectum per curiales Neapolitanos quod habet duorum curialium subscriptionem, nec non et subscriptionem tertij curialis ipsum complentis, sive per ipsum complentem scriptum fuerit sive per eius discipulum... robur habeat firmitatis, tale, quale si per iudicem et notarium, septem numero testium interveniente fuerit confectum et consumatum » (50). Si è visto come le leggi sveve non facessero parola degli atti di ultima volontà; di modo che alcuni ritenevano applicabile in tali casi la norma giustinianea che imponeva la presenza di sette testi (C. 6. 22.8). La

(48) A. GALLO, *I curiali napoletani*, cit., 1919, p. 47; 1920, p. 227.
(49) *Ibid.*, 1920, pp. 203-216.
(50) *Consuetudines neapolitanae cum glossa Napodani*, Neapoli 1567, p. 287.

consuetudine napoletana affermava, invece, che il documento curialesco non era tenuto a rispettare la regola di diritto comune e ribadiva anche per i testamenti la validità della procedura tradizionale per la quale, come abbiamo visto, il documento nasceva con la sottoscrizione di due curiali e la *completio* di un terzo che ne aveva curato la redazione. Ma al di là del caso specifico dei testamenti, la norma ora esaminata ribadiva soprattutto la tradizionale autorità certificativa dei curiali. Essi non avevano bisogno né del giudice ai contratti, né dei testimoni ed avevano, perciò, una potestà nettamente superiore a quella del notaio regio. Commentando tale norma consuetudinaria il giurista Sebastiano Napodano (51) dichiarava: « Nota ex hac consuetudine quod tres curiales obtinent vicem 9 personarum, et fidem scilicet iudicis et notarij et 7 testium... » (52). Inoltre la consuetudine napoletana continuava stabilendo che l'« istrumentum emancipationis », sottoscritto da due curiali e da un terzo, cui spettava la *completio*, aveva « robur... firmitatis... ac si instrumenta essent confecta per iudicem et notarium cum subscriptione duorum vel trium testium vel plurium, non obstante quod in emancipatione magistratus authoritas non interveniat » (53). Il curiale, dunque, conferiva al documento di emancipazione la medesima validità che questo avrebbe ricevuto ove fosse stato redatto da un notaio regio, dall'autorità del giudice che sottoscriveva. E il Napodano non mancò di sottolineare la peculiarità del privilegio goduto dai curiali napoletani: « ... instrumentum emancipationis non obstante quod in emancipatione magistratus authoritas non intervenit valet si est conpletum ab uno curiale et subscriptum a duobus ». Una regola, questa, che non valeva soltanto per il documento dell'emancipazione, ma riguardava, come afferma il Napodano, « omnia instrumenta » (54).

(51) Sul Napodano si veda ROMUALDO TRIFONE, *Il diritto consuetudinario di Napoli e la sua genesi*, Milano 1912, pp. 102 s.

(52) *Consuetudines neapolitanae*, cit., p. 288, gl. *testamentum*.

(53) *Consuetudines neapolitanae*, cit., p. 291.

(54) *Ibid.*, p. 291, gl. *instrumentum*.

In piena età angioina, dunque, il documento curialesco napoletano continuava ad essere rogato secondo le formalità tradizionali. L'espletamento di queste, che lo rendeva pienamente valido, spettava soltanto ai curiali e non ad altre autorità. Così che i curiali continuarono ad essere i soli titolari del potere certificativo dello strumento da loro scritto. D'altro canto, la persistenza delle antiche competenze della curia cittadina rendeva la disciplina dei casi di morte prematura dell'autore dello strumento curialesco diversa da quella prevista dal diritto regio per i documenti notarili. Secondo la consuetudine napoletana, infatti, se il curiale che aveva scritto l'atto fosse deceduto prima della *completio*, nel caso in cui il documento fosse stato già sottoscritto da due curiali e ove le parti lo desiderassero, « curialis qui Neapoli vocatur primarius complet ipsum »; se, invece, le parti esprimessero una diversa volontà « instrumentum ipsum per primarium compleri non potest nec debet, immo pro rupto et vacuo habeatur » (55). E le antiche consuetudini valevano anche per la redazione di copie autentiche dell'originale; esse « exemplantur sive auctenticantur manu propria tabularij et complentur per ispum tabularium et curialem qui Neapoli dicitur primarius » (56).

Un'ultima peculiarità della disciplina consuetudinaria napoletana in merito al documento curialesco appare, infine, necessario segnalare, per cogliere in modo completo la differenza con il sistema del diritto regio. Si è visto come in base alla legislazione sveva e angioina il documento mantenesse la medesima natura, qualunque fosse il contratto che ad esso sottostava. Tale regola non si ritrova per il documento curialesco. Nelle consuetudini napoletane, innanzi tutto, troviamo la norma per cui « instrumentum vero divisionis curialiscum quod Neapoli dicitur notitia, subscriptum duobus testibus curialibus, etiam non completum, robur habeat inter dividentes eorumque heredes et successores perinde ac si esset per tertium curialem scriptum et com-

(55) *Ibid.*, pp. 292 s.
(56) *Ibid.*, p. 295.

pletum » (57). Il documento relativo alla divisione di beni, dunque, aveva una disciplina diversa da quelli relativi ad altri contratti. Non solo: il documento curialesco possedeva, in genere, carattere costitutivo. Lo si deduce dalla norma, prima esaminata, per la quale le parti, ove mancasse la *completio*, potevano anche rinunciare al contratto: evidentemente nessun diritto era nato dalla manifestazione delle loro volontà negoziali. Ma detta natura costitutiva mancava ad alcuni documenti: tra le consuetudini, infatti, troviamo la norma per cui « instrumenta donationum oblationum et permutationum, firmitatis alicuius nullum robur obtineant nisi rei donate et oblate et permutate possessio pervenerit ad donatarium vel ad eum cui oblatio et cum quo permutatio facta est, nec presumit facta traditio per hoc quod in ipsis instrumentis donationum oblationum et permutationum continetur traditionem factam esse » (58). Per questi contratti, dunque, il diritto era trasferito soltanto in seguito alla *traditio rei*.

La disciplina del documento curialesco risulta, dunque, in piena età angioina immutata rispetto al passato. E immutato risulta il potere dei curiali e la loro responsabilità per il documento. La differenza tra la loro autorità e quella dei notai regi appare sensibile ed è espressamente accettata dai sovrani « cum hae consuetudines sint approbatae per principem » come affermava il Napodano (59). Non tutto l'antico potere della curia, però, rimase intatto. I monarchi, infatti, pur riconoscendo l'autorità dei curiali e la validità del documento da loro rogato nelle forme tradizionali, non rinunziarono alla prerogativa della nomina regia. I curiali risultano nominati da patenti regie con procedura analoga a quella seguita per i notai pubblici. L'assemblea cittadina indicava il discepolo degno di passare tra i curiali; questo si recava allora a corte con una lettera testimoniale che attestava la sua competenza e la sua fede. A corte era sottoposto

(57) *Ibid.*, p. 292.
(58) *Ibid.*, p. 301.
(59) *Ibid.*, p. 288, gl. *sive per eius discipulum.*

ad un esame da parte del sovrano o di un magistrato da questo designato; se superava la prova, ritornava all'assemblea con la patente regia di nomina (60).

Anche ad Amalfi la curia cittadina continuò ad operare in età angioina. Le notizie sulla sopravvivenza della stessa subito dopo l'emanazione delle Costituzioni di Melfi non consentono di stabilire con sicurezza la sua sorte negli ultimi anni del dominio federiciano (61). È probabile, comunque, che anche in questo periodo la curia non cessasse di esistere, dato che la sua attività è attestata in modo certo durante la dominazione angioina. Il 5 novembre 1313, poi, Roberto d'Angiò riconobbe piena validità allo strumento curialesco amalfitano. Il sovrano, infatti, considerando che i cittadini « ab eo tempore cuius non extit memoria obtenta consuetudine communiter habuerunt, et habent nunc... quod Notarij publici Curiales Civitatis eiusdem de contractibus ultimis voluntatibus, et obligationibus aliis quos per eos contigit fieri conficiant scedas et instrumenta publica in scriptura minus legibili communiter Curiali », e accogliendo la richiesta di quella comunità, decretava che, « non obstante Regni Constitutione ... quam in hac parte de certa nostra scientia tollimus, et viribus ac efficacia vacuamus », avessero « efficaciam firmitatis » « contractus omnes preteritos, et ultimas voluntates conscriptos in eadem curiali lictera... » (62). E allo strumento curialesco alcune norme delle *Consuetudines Civitatis Amalfie*, – norme che sembrano risalire con certezza alla seconda metà del secolo XIV (63) –

(60) A. GALLO, *I curiali napoletani*, cit., 1920, pp. 219-222.

(61) Per la sua scomparsa cfr. *ibid.*, p. 205; la sua sopravvivenza è invece sostenuta da R. FILANGIERI DI CANDIDA. *I « curiales »*, cit., p. 205.

(62) MATTEO CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi*, I, Salerno 1876, p. 520.

(63) In uno dei due manoscritti delle consuetudini amalfitane, il manoscritto Foscarini, compare come data della redazione del testo il 1274. La datazione non è stata, però, accolta dal Racioppi (*Le consuetudini civili di Amalfi del 1274*, in *Archivio storico per le provincie napoletane*, V [1880], pp. 1-8), il quale ha notato che alcune norme – tra le quali anche quelle relative alla curia e al documento curialesco- devono necessariamente essere attribuite al secolo XIV. Alla seconda

attribuiscono un'autorità di gran lunga superiore a quella del documento rogato dai notai regi. Nel capitolo XXV di quelle consuetudini, infatti, troviamo la norma per cui « non tenet jnstrumentum factum Amalfie de quocumque contractu seu de quacumque re vel causa si non est de littera curialium Amalfie nisi mutuum et depositum conveniatur restituj et de societate rationem poni extra civitatem Amalfie jn quo quidem casu si est jnstrumentum factum Amalfie de littera communi tenet. Jtem jnstrumentum vasscillorum vel cuiuscumque rei mobilis vel se moventis seu alterius rei jnmobilis sit extra ducatum factum in Amalfie de lictera communi tenet procuratiorum etiam jnstrumentum nunctio mittendum extra civitatem Amalfie de lictera communi factum est tenet. Jtem valet jnstrumentum de lictera curiali autenticatum in lictera communi si nunctio micti debeat extra civitatem Amalfie... » (64). Il documento curialesco, dunque, redatto ad Amalfi vale in ogni caso, mentre quello notarile ha valore soltanto se si riferisce a un mutuo, a un deposito o a una società fuori del ducato, oppure è redatto fuori della città e si riferisce a navi o a beni mobili o immobili; comunque, se il documento curialesco deve essere spedito fuori città, esso viene autenticato con scrittura comune.

Tuttavia, il documento curialesco amalfitano non sembra avere natura uguale a quello napoletano. Quest'ultimo, come abbiamo visto, era scritto da un curiale, sottoscritto da altri due, e riceveva la *completio* dal primo che a sua volta sottoscriveva. Lo strumento amalfitano, invece, non era autenticato ad opera dei soli curiali. Il capitolo XXIV delle

metà del '300, perciò, egli assegnò l'intero testo delle consuetudini. La storiografia più recente tende, invece a distinguere all'interno del testo un nucleo originario, da assegnare al secolo XIII e per la cui redazione accetta la data del 1274, e una parte aggiunta successivamente, per la quale accoglie le indicazioni del Racioppi e che quindi fa risalire alla seconda metà del secolo XIV. Tra le aggiunte pone anche le norme relative alla curia e al documento curialesco. Al riguardo ANTONIO GUARINO, prefazione a *Consuetudines Civitatis Amalfie*, cit., pp. 13-16.

(64) *Consuetudines Civitatis Amalfie*, cit., p. 76.

consuetudini, infatti, nel disciplinare la validità degli strumenti redatti fuori della città, stabiliva che gli stessi dovevano essere sottoscritti da testimoni amalfitani, dovevano, poi, essere portati davanti al baiulo e al giudice di fronte ai quali i testimoni dovevano giurare di nuovo la veridicità dello strumento; infine, esso doveva essere trascritto in « lictera curialium » ad opera di un curiale. Solo allora « valebit jn perpetuum ac si esset contractus ipse originalis factus per judicem curialem et testes Amalfie » (65). Il documento amalfitano, allora, non sembra più avere quelle formalità che possedeva in epoca precedente: nessun cenno è fatto alla sua *completio*, come invece troviamo per il documento napoletano. Lo strumento risulta redatto dal giudice, dal curiale e sottoscritto dai testimoni. Esso sembra, dunque, del tutto uguale a quello notarile: il curiale non aveva, come a Napoli, piena autorità certificativa, ma la stessa divideva con il giudice ai contratti ed aveva bisogno dell'attestazione dei testimoni. Di modo che la differenza sostanziale tra il documento curialesco amalfitano e quello notarile sembra risiedere esclusivamente nella scrittura. Tale ridotta autorità del curiale amalfitano rispetto al passato lo pone sullo stesso piano del notaio regio. Nessuna meraviglia, quindi, che la procedura per la sua nomina fosse quella in vigore per i notai pubblici. In età angioina, sino alla fine del secolo XIV quando scompaiono (66), i curiali amalfitani furono scelti dalla assemblea cittadina, inviati da questa a corte con lettera testimoniale e qui sottoposti ad esame; dopo aver superato la prova ricevevano dal sovrano la nomina (67).

D'altro canto, la preferenza accordata dalle consuetudini amalfitane al documento redatto in città si avvicina di molto alla norma, riscontrabile negli usi di altri centri dell'Italia meridionale i quali non godevano del privilegio di una curia particolare e nei quali operavano soltanto notai regi, norma per cui un documento scritto e sottoscritto fuori

(65) *Ibid.*, p. 72.
(66) R. FILANGIERI DI CANDIDA, *I « curiales »*, cit., p. 287.
(67) M. CAMERA, *Memorie*, cit., p. 520.

del territorio comunale non poteva esser fatto valere contro gli abitanti della città stessa. Tale norma troviamo, ad esempio, tra le consuetudini di Sorrento. La rubrica LXXXIV, *De instrumentis factis extra Sorrentum*, stabiliva, infatti, « Quod si apparet aliquid instrumentum publicum confectum extra terra Surrenti contra aliquem de Surrento, vel quod noceat alicui de Surrento, quod si in ipso instrumento non sunt testati vel subscripti duo vel tres testes homines de Surrento, ipsum instrumentum non habeat vigorem in judicio vel extra, et tale instrumentum sit inane et vacuum, et nullam habeat firmitatem; exceptis testamentis, quae fiunt extra Civitatem, licet non sint subscripti homines de Surrento, rata et firma permaneant » (68). Un documento dal quale derivassero obbligazioni contrattuali a carico di un cittadino, valeva, dunque, solo se redatto a Sorrento per mano di un notaio e di un giudice del luogo e sottoscritto da testimoni ivi abitanti. Se era stato redatto in altra città, poteva valere solo se sottoscritto da testimoni sorrentini. La disposizione si ritrova a Bari. Nel testo riordinato al tempo di Carlo I dal giurista Andrea, le consuetudini di questa città dispongono: « Instrumenta ab extraneis confecta adversus Barenses nullius esse momenti iuris nostri dictat disciplina, nisi in matrimoniis... Sed si notarius civis est, licet testes exteri, vel e converso testes indigenae notarius exterus, huiusmodi instrumenta nec extranea nec inutilia reputantur » (69). E nel testo raccolto dal giudice Sparano la norma suona: « In civili vel criminali negotio testes, nisi Barenses fuerint, adversus quemquam Barensium concivium privilegia non admittunt... Tabellionis quidem extranei instrumentum, nisi a Barensibus fuerit subtestatum, Civitatis nostrae homines non offendit. Sed si Barensis erit notarius, licet sint testes extranei, ad probationem satis erit idoneum... » (70).

(68) *Le consuetudini della città di Sorrento...*, a cura di LUIGI VOLPICELLA, Napoli 1869, p. 86.

(69) GIULIO PETRONI, *Il testo delle consuetudini baresi*, Napoli 1860, rubrica IV, 3, p. 18.

(70) *Ibid.*, rubrica XIII, p. 86.

La norma offre indubbiamente maggiori garanzie ai cittadini e sembra derivare dal fatto che solo il notaio e i testi possono assicurare il rispetto delle consuetudini locali nel contratto. Essa, comunque, risulta in deciso contrasto con l'obiettivo propostosi da Federico II, quello, cioè, di garantire in ogni parte del Regno piena validità al documento notarile, redatto secondo le formalità imposte dalla legge, ovunque esso fosse stato scritto. E ancora più decisa appare, in proposito, la norma degli Statuti aquilani, approvati nel 1404 da Ladislao, secondo la quale: « nullus Notarius Civitatis Aquile et districtus eius, in districtu Civitatis eiusdem, faciat instrumenta contractus cum Iudicibus extraneis quod non sint de dicta Civitate vel eius districtu... et qui contrafecerit pro qualibet contractu teneatur ad penam florenorum auri duorum; et ad eandem penam teneantur contrahentes, videlicet quilibet eorundem... » (71).

Le consuetudini cittadine, poi, presentano altre eccezioni alla disciplina regia. A proposito, ad esempio, del numero dei testimoni, a Bari valeva la norma per cui « licet secundum leges numerus testium multifarie spargatur, nostra tamen consuetudine in omni casu duo testes sufficiunt, et duorum numero pluralis eloquutio continetur, preter instantiam, que legitimum numerum desiderat... » (72). E un'altra disposizione stabiliva che per i contratti di scarso contenuto economico era sufficiente la presenza e sottoscrizione di un solo testimone: « Si modica summa sit, admictitur instrumentum publicum uno teste subscriptum, et cum eo notarius in vicem testis assumitur: modicam autem summam usque ad duas untias optima interpres consuetudo decrevit » (73). Inoltre, nelle consuetudini cittadine troviamo disposizioni che integrano la disciplina legislativa. Così, in merito alla possibilità di fare copie del documento, una norma di Sorrento stabiliva le stesse « exemplari et authenticari debeant

(71) *Statuta Civitatis Aquilae*, a cura di ALESSANDRO CLEMENTI, in *Fonti per la storia d'Italia*, CII, Roma 1977, rubrica 39, p. 40.
(72) G. PETRONI, *Il testo*, cit., rubrica III, 5, p. 14.
(73) *Ibid.*, rubrica IV, 8, p. 21.

per notarium publicum, judices et testes de Surrento, et talia instrumenta sic exemplata et authenticata robur obtineant firmitatis sicut originalia ». Ma escludeva la possibilità di fare copie di documenti di mutuo « quae nullam habeant firmitatem in exemplandi eisdem » (74). Una disciplina analoga risulta in vigore a Bari, dove i documenti relativi a mutui « non solet de consuetudine renovari, nisi forte ante tempus solutionis ea creditor perdiderit, et statim clamaverit, et inveniatur in possessione pignorum »; gli altri documenti, invece, « si qui ea perdiderit, sit in possessione rerum, et iuraverit se perdidisse instrumentum, consuevimus per iudicem renovare, presente adversa parte, et, pro ut poterit, renitente » (75).

All'Aquila una norma ribadiva l'obbligo degli avvocati, giudici e notai di svolgere il loro compito « fideliter et legaliter »; a questo fine gli stessi « sacramenti vinculo teneantur » (76). Sempre all'Aquila le parti potevano richiedere il documento entro un mese dalla *rogatio*: « . . . singulis contractibus, qui fuerint per Notarios Civitatis Aquile et districtus eius, fiant publica instrumenta per ipsos Notarios et in formam publicam reducantur; que quidem instrumenta recolligantur per illos quorum interest infra mensem unum a die rogationis ipsius contracti. . . » (77).

La natura costitutiva del documento risulta, infine, confermata da varie norme consuetudinarie. A Bari vigeva la regola per cui « hodie de nostro iure, neque quantitas, neque contractus, ultra untiam unam in civitate nostra distinguitur, nisi intervenerint instrumenta. . . » (78). E le consuetudini sorrentine disponevano: « Contra instrumenta venditionum seu emptionum, permutationum, donationum, obligationum, in emphyteusim concessionum, quietationum transactionum probatio per testes nulla recipitur. . . » (79).

(74) *Le consuetudini della città di Sorrento*, cit., rubrica XII, p. 30.
(75) G. PETRONI, *Il testo*, cit., rubrica IV, 9, p. 21.
(76) *Statuta Civitatis Aquilae*, cit., rubrica 43, p. 41.
(77) *Ibid.*, rubrica 40, p. 40.
(78) G. PETRONI, *Il testo*, cit., rubrica III, 1, p. 10.
(79) *Le consuetudini della città di Sorrento*, cit., rubrica XII, p. 31.

Tuttavia a Bari si ammetteva, in casi eccezionali, che il diritto nascesse dall'incontro delle volontà negoziali e che potesse essere validamente provato da una scrittura privata. I casi eccezionali erano costituiti dai negozi conclusi dai cittadini fuori del Comune, e precisamente nei viaggi che essi facevano per i loro commerci: « Si quando ergo contigeret propter longas vel maximas peregrinationes, quas cives nostri facere consueverunt, quod velit aliquis vel contractum aliquem in absentia celebrare, et copiam tabellionis non habuerit, poterit aliquis privatus idoneus tantum, quod vidit, inscribere, et erit ibi pro necessitate notarius duobus aliis se subscribentibus: haec si intervenerint, scriptura illa, licet privata, cum effectu valebit ». Comunque, si salvava il valore del documento notarile, affermando che tale scrittura privata era valida solo « nisi contraria fuerit publico instrumento » (80). E una norma più generale compare nella redazione del giudice Sparano, ove si legge: « Privata vero scriptura, a quolibet confecta, si a Barensibus fuerit subsignata, instrumentum sive in aliud sit emissa, dum tamen extra provintiam sit confecta, tenebit, praeter si testamentum praedecens vel alia scriptura publici tabellionis appareat, tunc enim privatae scripturae non stabitur » (81). Veniva, dunque, rispettata la regola « fides instrumentorum adeo firma et inviolabilis perseveret, ut in ea nullum probationis genus valeat demoliri » (82). Il documento barese, dunque, aveva di regola natura costitutiva: se il notaio moriva prima della stesura dello strumento una norma consuetudinaria, facendo eccezione alla disciplina regia, stabiliva che « iudex iubere poterit per alium notarium scriptum reconciliationis inscribere, quod ita erit validum, tamquam si esset a primo tabellione confectum: idem est si notarius vivat, testes autem mortui sint... » (83).

(80) G. Petroni, *Il testo*, cit., rubrica IV, 5, pp. 19 s.
(81) *Ibid.*, rubrica XIII, p. 88.
(82) *Ibid.*, rubrica IV, 1, p. 18.
(83) *Ibid.*, rubrica IV, 6, p. 20.

5. La legislazione federiciana sul documento e sull'ufficio notarile fu sottoposta ad accurata analisi dalla glossa alle Costituzioni, la quale ne chiarì e precisò numerosi punti. Nel *vetus apparatus* al *Liber augustalis* (84) si trovano numerose glosse alle leggi prima esaminate che ne spiegano il significato e sottolineano gli aspetti più interessanti della nuova disciplina. Così, due glosse che recano la sigla di Andrea Bonello commentano le disposizioni sulla retribuzione dei giudici ai contratti e dei notai nonché sui loro doveri, stabilite dalla costituzione *De feriis et salario*, mettendo in rilievo il contenuto della norma. Nella prima si legge: « Nota quantum iudex accipit per subscriptionem instrumenti » (85); e nella seconda: « tenentur notarii et iudices rogati de scribendis instrumentis scribere illa instrumenta infra ebdomadam sub pena que in littera signatur » (86). Una terza glossa, priva di sigla, chiarisce, poi, la procedura da seguire in caso di morte prematura del notaio: « Si moriatur tabellio antequam cedam in mundum redigerit compelluntur partes renovare contractum » (87). Norma, questa, che naturalmente

(84) È noto che il *vetus apparatus* è conservato nel codice *Vat. lat.* 6770 e nella copia settecentesca del manoscritto III. A. 30 della Biblioteca Nazionale di Napoli. Sui due codici cfr. BARTOLOMEO CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni del Regno di Sicilia promulgate da Federico II*, Napoli 1869, pp. 50 s.; LUIGI VOLPICELLA, *Della vita e delle opere di Andrea Bonello da Barletta giureconsulto del decimoterzo secolo*, Napoli 1872 (ed. anast. Napoli 1980), pp. 36-40; FEDERICO CICCAGLIONE, *Le chiose di Andrea Bonello da Barletta alle Costituzioni sicule secondo un codice della fine del sec. XIII o del principio del XIV*, in *Il Filangieri*, XIII (1888), pp. 407-448; EDUARD STHAMER, *Die vatikanischen Handschriften der Konstitutionen Friederichs II. für das Königreich Sizilien*, in *Papsttum und Kaisertum im Mittelalter. Festschrift Paul Kehr*, München 1926, pp. 512-515; GENNARO MARIA MONTI, *Pier delle Vigne e le « Costituzioni » del 1231*, in *Lo Stato normanno svevo. Lineamenti e ricerche*, Trani 1945, p. 220; ID., *Le leggi normanne tramandate attraverso la sola codificazione sveva : testo e storia esterna*, *ibid.*, pp. 164-168; G. D'AMELIO, *Indagini sulla transazione nella dottrina intermedia*, Milano 1973, pp. 30 s.

(85) *Vat. lat.* 6770, f. 18 v b, gl. b.

(86) *Ibid.*, f. 19 r a, gl. c.

(87) *Ibid.*, f. 19 r a, gl. d.

non può trovare applicazione in caso di morte delle parti, perché allora – come si legge in un'altra glossa, anch'essa senza sigla, la quale in seguito sarà accolta da Marino da Caramanico nella glossa ordinaria – « citate partes ad curiam venire contepnunt » (88).

L'esclusivo diritto del sovrano nella nomina dei notai è, poi, sottolineata in una glossa che reca la sigla « g » e che perciò deve essere attribuita a quel « mitico » (89) giurista di nome Guglielmo, sulla cui vita abbiamo scarsissime notizie (90). Nella glossa, relativa alla costituzione *De iudicibus et notariis*, si legge: « Nota iudices et notarios ab imperiali maiestate tantum ordinaveri[t]... » (91). Per quanto, poi, riguarda la procedura per la nomina all'ufficio notarile due glosse, una di Guglielmo, l'altra di Andrea Bonello, mettono in risalto il contenuto della lettera testimoniale che deve accompagnare a corte il candidato. Nella prima si legge: « Nota in iudicibus et notariis statuendis testimonium fidei et morum queri et debere esse instructos consuetudinibus locorum in quibus ordinantur » (92); e nella seconda: « Nota quid debeat continere decretum quod mittitur ad magnam curiam pro iudicibus et notariis creandis » (93). Ancora, il significato della norma contenuta nella costituzione *De instrumentis conficiendis* è chiarito da due glosse. La prima, priva di sigla, dice: « Nota instrumentum publica (sic) et alie cautiones similes in pargamenis debere scribere » (94); la seconda, di Andrea Bonello, afferma: « Instrumenta debent scribi litteris legibilibus et sic facit contra neapolitanos item debent scribi in cartis de pargamenis exeptis apodixis » (95). Ad Andrea spetta

(88) *Ibid.*, f. 19 r b, gl. a.

(89) Così lo definisce Ennio Cortese, *La norma giuridica*, I, Milano 1962, p. 154.

(90) Al riguardo si veda G. D'Amelio, *Indagini sulla transazione*, cit., pp. 38 s.

(91) *Vat. lat.* 6770, f. 19 v a, gl. e.

(92) *Ibid.*, f. 19 v b, gl. a.

(93) *Ibid.*, f. 19 v b, gl. b.

(94) *Ibid.*, f. 19 v b, gl. c.

(95) *Ibid.*, f. 19 v b, gl. d.

anche la glossa alla Novella 1, 95, 3 che sottolinea la pena comminata a giudici e notai in caso di falso: « Pena capitali tenentur iudex et tabellio conficientes falsum instrumentum » [96]. Sempre ad Andrea, infine, appartiene la glossa più articolata contenuta nel *vetus apparatus* in merito alle leggi sull'ufficio notarile e sul documento, glossa che sottolinea la differenza tra la disciplina della costituzione *De fide instrumentorum* e il diritto comune circa la sottoscrizione dei testimoni: « Et sic hodie per constitutionem istam necessaria est in instrumentis subscriptio proprie manus testium que secundum iura canonica necessaria non erat sed notarius subscribebat nomina testium in instrumento ut in aut. de fide et auct. instrum. & sed et si no. C. de donat. l. donatio in glossa no. etc. et in aut. de he. et fal. & si vero absunt in glossa, ergo e contra etc. et C. de test. l. ult. in fi. in glo. sic per alium facit Inst. de contrahen. empt. & 2 » [97].

Un'analisi più approfondita della disciplina legislativa federiciana troviamo, poi, nella glossa ordinaria di Marino da Caramanico. Essa non offre soltanto una più accurata spiegazione del testo, ma anche una interessante discussione su alcuni problemi non espressamente trattati dalle leggi. Sotto il primo profilo sono da considerare, innanzi tutto, le glosse che trattano dei requisiti per accedere all'ufficio notarile. La riserva di quest'ultimo agli abitanti delle terre demaniali è ribadita dalla gl. *in locis Demanij* alla costituzione *De iudicibus et notariis* : « Non possunt in qualibet civitate Regni esse nisi tres iudices ordinarij, tribus civitatibus exceptis, et isti iudices et notarij debent esse liberae conditionis, non vassalli, vel alijs obligati... [98]. L'esclusione dei clerici, poi, è ripetuta dalla gl. *istrumentorum robur* alla costituzione *De fide instumentorum* : « ... Item clerici

(96) *Ibid.*, f. 23 v b, gl. d.

(97) *Ibid.*, f. 20 r a, gl. e. La glossa venne recepita, con alcune modifiche, nella glossa ordinaria: *Utriusque Sicilie Constitutiones*, cit., p. 105 a. La glossa è stata pubblicata da F. CICCAGLIONE, *Le chiose*, cit., p. 448 che ha messo a confronto i due testi.

(98) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., p. 102 a.

non possunt esse notarij vel iudices, licet Venetijs contrarium observetur » (99). Il glossatore, infine, spiega la esclusione degli uomini « vilis conditionis », stabilito dalla *De honore militari iudicis et notarii*, affermando: « ... ne officium iudicatus vel notariatus habeatur in contemptu, et in iniuria potius, quam in honestate iaceat » (100), e quella dei figli di chierici ricordando « sicut nec ipsi clerici » (101).

La novità, rispetto al diritto comune, della norma sveva che attribuiva a vita la carica notarile, è, poi, rilevata dal glossatore il quale, a proposito della Novella federiciana, I, 95, 1, afferma: « Et nota quod de iure Romano officium istud tabulariorum durabat triennio tantum, ut C. de numer. et act. l. 2 in fi. lib. 12 » (102). Numerose sono, inoltre, le glosse che illustrano il contenuto della costituzione *De instrumentis conficiendis* e ne individuano la *ratio*. Nella gl. *consuetudinem* si legge: « Mandat Imperator instrumenta scribi literis legibilibus, non signis, vel notis. Et ratio, quia nil tam proprium est legibus, quam claritas... et quia sic debent scribi instrumenta, ut non extrinsecus intelligantur, sed ex ipsa litera intellectus pateat... Item iubet instrumenta scribi in chartis de pergamenis, sed in apochis non est vis in quibus chartis scribantur, quia non consueverunt tanto tempore durare » (103). L'obbligo di una scrittura chiara in tutte le parti del documento è, poi, ribadita dalla gl. *et legibilem* che afferma: « ... non ergo anni Domini debent scribi per signa, sed per debitam consequentiam literarum... » (104); e l'altro, relativo all'uso della pergamena, dalla gl. *probatio assumitur*, ove si legge: « Mirum dicitur, quod ex instrumentis scriptis in chartis papyri, que durant, et valent nec alicui corruptioni adhuc subiecta sunt, quod probatio non assumitur, ex eo, quod timetur non esse dura-

(99) *Ibid.*, p. 104 a.
(100) *Ibid.*, p. 292 a, gl. *qui vilis conditionis*.
(101) *Ibid.*, p. 292 a, gl. *item filii clericorum*.
(102) *Ibid.*, p. 116 a, gl. *perpetui*.
(103) *Ibid.*, p. 102 b.
(104) *Ibid.*, p. 102 b.

tura: immo haec ratio debet in contrarium suadere, ut evitaretur periculum... » ([105]). Il glossatore, infine, precisa la natura della « scheda » notarile considerandola unico presupposto valido per la stesura del documento definitivo. Nella gl. *compellantur* alla costituzione *De feriis et salario*, infatti, sostiene: « Est etiam de iure Romano, in eo scilicet casu, quando amittitur instrumentum, scilicet debiti, quod compellatur debitor de novo promittere. Vel si extat imbreviatura, iterum fit instrumentum » ([106]). E spiega la disciplina dei casi di morte prematura del notaio nella gl. *schedam eandem recipi* alla medesima costituzione, dichiarando: « Et in hoc casu quando aliquis alius notarius schedam notarij premortui recipit, sicut haec constitutio dicit, debet recipere ipsam schedam, et in publicam formam redigere cum authoritate ordinarij iudicis, qui suam authoritatem praestabit in his, ad petitionem eorum, quorum sunt instrumenta... » ([107]).

Un contributo sostanziale alla disciplina del documento troviamo, poi, nelle glosse relative alla costituzione *De fide instrumentorum*. In primo luogo il glossatore affronta il problema della validità della norma anche per gli atti *mortis causa* ai quali il testo della legge non faceva esplicito riferimento. Alcuni giuristi ritenevano che tali atti, non ricevendo disciplina dalle leggi regie, dovevano seguire quella di diritto comune: « Dicunt quidam ex hoc verbo » – leggiamo nella gl. *quae in contractu* – « quod forma, quae per hanc constitutionem traditur in instrumentis, locum habeat in contractibus inter vivos, non in testamentis, et in ultimis voluntatibus: nam istud verbum, contractus, non pertinet ad ius testandi... ». Il glossatore è contrario a questa interpretazione restrittiva: « Sed contrarium puto, quod hoc verbum, contractus, largissime est sumendum pro omni, scilicet obligatione... Nam articulus iste, quibuslibet, omnia comprehendit... similiter hoc verbum, rei, est generale... immo

(105) *Ibid.*, p. 103 a.
(106) *Ibid.*, p. 100 a.
(107) *Ibid.*, p. 100 b.

si recte inspicias, maior hic subest ratio in ultimis voluntatibus quam inter vivos, lex enim plus timet in ultimis voluntatibus falsitatem... » (108). Le formalità previste dalla legge federiciana sono, dunque, considerate dal giurista le uniche garanzie pienamente valide per la veridicità del documento. A suo giudizio, perciò, le stesse devono essere rispettate anche nei testamenti e negli atti di ultima volontà, poiché in essi maggiore è il pericolo di falsificazioni. Una opinione, questa, che riempie un vuoto lasciato dal testo federiciano e rappresenta un contributo di grande significato alla disciplina del documento meridionale. Questioni particolari sono, inoltre, affrontate dalle altre glosse alla medesima costituzione. Una riguarda il caso di un testimone che sia morto prima di sottoscrivere il documento del contratto alla cui conclusione ha assistito. Alcuni giuristi sostenevano che il documento poteva considerarsi ugualmente valido dato che « casum mortis praevideri non posse, cum sit incertus ». Il glossatore è di parere diverso: la morte è certa, anche se incerto è il giorno, e quindi « praevideri potuit, ne prius moreretur testis, quam subscriberet instrumentum »; di modo che « eius negligentiae, cuius fuit instrumentum, debeat imputari... » (109). L'ultimo problema affrontato riguarda, infine, la validità della testimonianza di « illiterati ». « Sed testis illiteratus quomodo se subscribere potest in instrumento ? » si domanda il glossatore. La questione era importante perché il sovrano svevo aveva imposto ai testimoni di sottoscrivere il documento proprio perché essi avessero piena consapevolezza del testo redatto e se ne assumessero completa responsabilità. Il glossatore risponde: « ... notarius subscribet pro eo idest faciet literas subscriptionis suae... ante ipsam subscriptionem ipse testis faciet signum crucis... et debet talis testis signum facere sua propria manu, faciendo videlicet ibi in charta virgam unam per longum, et aliam per latum, ex latere deducendo, sicut enim fit crux, quam quilibet novit. Et si esset ita miser, et

(108) *Ibid.*, p. 104 b.
(109) *Ibid.*, gl. *subscribant*, p. 105 a.

simplex testis, quod nesciret ducere pennam... tunc notarius teneat cum manu sua manum testis, et trahat eam per chartam, ita quod faciat eum facere... signum crucis... Et post huismodi signum subscribet notarius dicens: Signum talis testis illiterati... » (110). Il glossatore, dunque, afferma che in ogni caso è essenziale un segno posto dal testimone di propria mano sul documento, un segno che denunci la sua conoscenza del testo e gli faccia assumere la richiesta responsabilità per l'atto notarile.

6. La glossa ordinaria, dunque, non si limitò a sottolineare gli aspetti più notevoli della legislazione sveva, ma arricchì anche la disciplina del notariato e del documento mediante la soluzione di questioni che quella lasciava aperte. Un contributo di maggior rilievo, poi, fu apportato dalla successiva dottrina, la quale affrontò una più ampia problematica e sottopose l'intero sistema legislativo ad una più matura e approfondita riflessione.

Innanzi tutto venne individuata chiaramente la *ratio* stessa delle disposizioni federiciane. A detta di Luca da Penne « in regno est necessaria subscriptio iudicis, notarij... et testium, ut in constitutione de instrumentorum... robur... Satis enim prudenter cogitavit in hoc lator ipsius constitutionis ad tollendam materiam fabricandi falsa instrumenta. Et ideo rarius in regno falsa fiunt instrumenta, neque enim tot personae tam faciliter inducuntur, ut unanimiter pari voto concurrant in idem scelus. Sed extra regnum quia solus tabellio conficit instrumentum absque subscriptione testium, et plures homines non insignes qui obtinuerunt potestatem creandi tabelliones ab Imperatoribus qui fuerunt pro tempore, creant plerumque indignos, frequentissime falsa fiunt » (111). Obiettivo della legislazione federiciana, dunque, risulta quello di evitare falsi documenti: per raggiungere

(110) *Ibid.*, gl. *alij etiam assumantur*, p. 105 b.

(111) LUCAE DE PENNA *Commentaria in tres posteriores libros Codicis Iustiniani*, Lugduni 1582, p. 20, n. 5 (ad l. *fisco quidem* C. *de conveniendis fisci debitoribus* [C. 10. 2. 2]).

questo risultato il sovrano da un canto aveva assunto nella prerogativa regia la nomina dei notai, dall'altro aveva limitato l'autorità certificativa dei notai stessi, imponendo la formalità della sottoscrizione a più persone, i testimoni, cioè, e il giudice, oltre al notaio.

La peculiare natura dell'ufficio notarile appare, inoltre, colta con precisione da Andrea d'Isernia. Egli individuava la funzione notarile nel « facere instrumentum ». E proseguiva: « facere instrumentum non est exercere iurisdictionem, immo ministerium quoddam scilicet testificari, quod hoc factum fuit tali die et loco... testificare non est iudicare quod qui est iudex non potest esse testis... conficere instrumentum non competit iure magistratuum... non est magistratus tabellio, ut pretor preses vel proconsul... » (112). Il giurista fissava in termini chiari la distinzione tra magistrato pubblico e notaio. Si preoccupava anche di rispondere alla possibile obiezione secondo la quale « magistratus est publica persona... tabellio etiam publica persona... ergo tabellio est magistratus... ». Egli, infatti, affermò: « videtur tabellionatus sit officium propter relativum alio nisi quoniam ponitur alios vel ceteros et proprie ut facit simplicem resolutionem. Deservit quidem utilitati generali... ». Il notaio non può considerarsi un magistrato « quia magistratus is est qui est in potestate aliqua ut proconsul pretor preses... ». E allora concludeva: « Publica persona est genus et continet sub se magistratum et continet sub se tabellionatum ». Quest'ultimo « ponitur... pro servitio et ministerio dictandi conficiendi et scribendi » (113).

Il notaio, dunque, per Andrea d'Isernia non aveva alcuna « iurisdictio », ma svolgeva un « servitium ». Il notariato, sempre per il medesimo giurista, « est officium, id est, ministerium » (114) e « debet esse sine dispendio » (115), poiché la sua

(112) ANDREAS DE ISERNIA, *Super usibus feudorum*, Lugduni 1564, f. 89 v, rub. *De prohibita alienatione feudi per Federicum*, nn. 24-25.

(113) *Ibid.*, f. 103 r, rub. *Quae sunt regalia*, nn. 65-66.

(114) ANDREAS DE ISERNIA, *Lectura*, in *Utriusque Siciliae Constitutiones*, ad const. *De iudicibus et notariis*, p. 102.

(115) *Ibid.*, ad const. *De feriis et salario*, p. 99.

funzione è svolta a richiesta delle parti: « urget rogantes fieri instrumenta ad solvendum salarium pro subscriptione... » ([116]). La particolare natura del compito affidato al notaio pubblico lo differenzia anche dal notaio degli atti: nel commentare la Novella federiciana che stabiliva la durata delle cariche, Andrea affermava che la legge « vult officia esse annalia, et removet perpetuos iudices... Notarius ad contractus creatus perpetuus, ad acta iustitiae ad annum, sicut iudex, quia hic combinatur, iudicem et notarium unum actorum » ([117]). Inoltre, dal contenuto della funzione notarile, la dottrina fece derivare due principali conseguenze. In primo luogo, il notaio deve riprodurre nel documento la verità del contratto sottostante. « Iudices et notarij conficientes instrumenta debent cavere, ut veritatem scribant, alioquin capite puniuntur » affermava Andrea ([118]); e Giovanni Grillo ([119]) ribadiva: « si notarius publicus falsum condat instrumentum... debeat poena capitis puniri » ([120]). In secondo luogo, il notaio non può rogare un documento relativo ad un contratto proibito dalla legge. Ancora Giovanni Grillo dichiarava: « si notarius facit instrumentum de contractu prohibito, puta quia scripsit instrumentum de feudi alienatione sine consensu domini... de prohibita alienatione feudi per Fredericum... punitur notarius poena infamiae, et amittit officium, et punitur poena manus » ([121]). Sotto quest'ultimo aspetto la dottrina, dunque, apportava un contributo di grande significato alla disciplina dell'ufficio notarile, poiché individuava la pena relativa ad un tipo di violazione degli obblighi del notaio che la legge non aveva preso in considerazione. E nello stesso tempo ribadiva il principio basilare della normativa federiciana, quello per cui il notaio che aves-

(116) *Ibid.*, p. 99.
(117) *Ibid.*, p. 116.
(118) *Ibid.*, p. 117.
(119) Giovanni Grillo insegnò a Napoli nei primi anni del secolo XIV. Su di lui si veda GENNARO MARIA MONTI, *L'età angioina*, in *Storia dell'Università di Napoli*, Napoli 1924, pp. 97 s.
(120) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., p. 117.
(121) *Ibid.*, p. 117.

se violato i propri doveri non avrebbe potuto ulteriormente svolgere le funzioni affidategli. Principio che Giovanni Grillo enunciò esplicitamente dicendo: « sed si tabellio aliquo modo in officio suo deliquit, utrum possit amodo officium exercere? dic quod non » (122).

D'altro canto, la precisazione della natura della funzione notarile consentì alla dottrina di affrontare il problema della competenza territoriale dei notai stessi. Al riguardo essa risulta divisa in due opinioni. Da una parte troviamo quella di Andrea d'Isernia secondo il quale: « extra fines privabitur exercitio contentiose iurisdictionis non voluntarie... at notarius non habet iurisdictionem aliquam, sed potius ministerium sibi commissum est... eadem est ratio in ministerio imo maior quam in habente iurisdictionem ut si voluntaria... » (123). Poiché il notaio non ha alcuna giurisdizione, il suo compito non deve necessariamente svolgersi in una circoscrizione precisamente delimitata: la competenza territoriale è precisata soltanto per i magistrati regi. Di diverso parere, invece, risulta Luca da Penne, il quale respinse la opinione di Andrea ed affermò che « tabellio unius provinciae non possit in alia instrumenta conficere... nullus enim debet alterius tabellionis invadere terminos, sed suis terminis sit contentus ». Anche Luca condivideva la tesi della mancanza di *iurisdictio* nel notaio, ma da essa faceva derivare conseguenze opposte a quelle di Andrea. Proprio perché il notaio non ha giurisdizione, la sua competenza non può essere estesa dalle parti contrattuali: « nec valet etiam si contrahentes prorogant iurisdictionem unius notarii, quia nullam iurisdictionem habet notarius, sed est testis publicus ». Il notaio ha soltanto un *ministerium* ; e questo si impegna a svolgere in una precisa circoscrizione: « tabellio unius provinciae... iuramentum praestat de suo officio fideliter exercendo in loco ubi creatur » (124).

(122) *Ibid.*, p. 117.

(123) ANDREAS DE ISERNIA, *Super usibus*, cit., f. 103 v, rub. *Que sunt regalia*, n. 68.

(124) LUCAE DE PENNA *Commentaria*, cit., pp. 176 s., nn. 5-6 (ad l. *duumvirum* C. *de decurionibus* [C. 10. 31. 53]).

Quanto, poi, ai requisiti indispensabili per accedere all'ufficio notarile appare interessante notare che la dottrina non sembra mai far riferimento all'esclusione dei chierici stabilita da Federico II. Abbiamo visto in precedenza come in età angioina il divieto svevo si fosse fortemente attenuato nella prassi, tanto da indurre Ladislao a modificare in parte la disciplina federiciana. Di tale prassi sembra tener conto la dottrina. Andrea d'Isernia ricordava soltanto che « viles personae, vel villani, vel angarij, filij clericorum, et spurij naturales sive bastardi non possunt esse iudices, vel notarij » (125); mentre Bartolomeo di Capua citava soltanto l'esclusione dei chierici dall'ufficio di giudice, ammettendone la validità « nisi in causa suarum ecclesiarum » (126). E la prassi affermatasi in epoca angioina, per la quale – come abbiamo visto a proposito di un altro capitolo di Ladislao – i sovrani nominavano notai anche abitanti di feudi, sembra aver presente Andrea d'Isernia quando dichiarava in merito alla costituzione *De iudicibus et notariis* : « Multum est dura haec Constitutio contra vassallos laicos prelatorum, et Baronum . . . » (127).

La dottrina, comunque, ribadì la prerogativa regia della nomina notarile. Contro l'opinione di coloro che ammettevano la possibilità di una tale nomina da parte dei baroni, sostenendo che la legge federiciana « cum prohibeat in uno, scilicet in terris Demanij, in alijs videtur concessisse », Andrea d'Isernia sostenne il principio per cui « Rex et Princeps infeudando omnia transferunt, exceptis his, quae sibi retinent, ut dicit forma privilegiorum ». Il contenuto della giurisdizione feudale, secondo il giurista, è stabilito dall'atto di concessione: perciò, esso non è sempre uguale ma è determinato dalla volontà del sovrano. Se allora « hoc exceptuatur, quod Barones non possint in terra sua feudali notarium creare, ergo videtur quod transferat omnia, praeter exceptuata ». La nomina spetta, dunque, soltanto « Papae et Regi, aut cui competit per privilegium speciale ». I baroni possono

(125) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., p. 292.
(126) *Ibid.*, p. 105 b.
(127) *Ibid.*, p. 102.

nominare notai soltanto se hanno ricevuto al riguardo una speciale concessione dal sovrano e non potranno sostenere che tale potestà attiene alla normale giurisdizione feudale. Il giurista, tuttavia, ammetteva che, oltre al privilegio speciale, il potere di nomina potesse derivare ai baroni da « longissima praescriptione », in virtù della quale « omne... ius tolleretur » ([128]).

In merito, poi, alle formalità stabilite per i documenti dalla costituzione *De fide instrumentorum* risulta pienamente accolta l'opinione della glossa per la quale le stesse devono osservarsi sia per gli atti *inter vivos*, sia per quelli *mortis causa*. Per Andrea d'Isernia dovevano sottoscrivere il documento « iudex et notarius... et ...certus numerus testium, sive contractus sit, sive sit testamentum, aut alia ultima voluntas. Quod est verius, dicit glossa » ([129]). Inoltre, la sottoscrizione dei testimoni, nel numero stabilito dalla legge, era considerata come elemento sostanziale del documento. « Unde si instrumentum habeat subscriptionem iudicis et notarij, ac unius testis tantum, quia alij testes forte sunt mortui, non probabit tale instrumentum, quia fuit negligens in faciendo subscribi... quia si unum substantiale deest, nihil valet quod agitur » affermava Andrea ([130]). La sua opinione era identica a quella di Bartolomeo da Capua il quale escluse che « instrumentum productum in iudicio, per unum tantum testem subscriptum, possit tolli de actis, ut subscribatur ab alijs testibus qui nominantur in ipso, et sic iterum in iudicio produci »: tutte le sottoscrizioni dovevano esser fatte « ab initio » ([131]).

Le formalità previste dalla legge, dunque, dovevano essere osservate in ogni tipo di documento. Bartolomeo da Capua, tuttavia, ritenne che facessero eccezione gli atti nei quali « non est certa quantitas descripta », poiché la legge « loquitur in instrumentis certam quantitatem continentibus

(128) *Ibid.*, p. 102.
(129) *Ibid.*, p. 104.
(130) *Ibid.*, p. 104.
(131) *Ibid.*, p. 106.

et non alijs » (132). Tutti gli altri strumenti notarili, rogati nel Regno, comunque, dovevano rispettare la costituzione, sia che si riferissero a contratti tra vivi, sia ad atti di ultima volontà. Nasceva, allora, la questione se anche i notai imperiali e quelli apostolici, attivi nel Regno, fossero tenuti all'osservanza delle disposizioni federiciane. Per i primi la dottrina fu unanime nel sostenere la tesi affermativa « cum Rex Siciliae, et quilibet Rex non subditus imperio » – come affermò Andrea d'Isernia – « possit facere legem positivam suis in Regno suo » (133). Più complessa, invece, era la seconda questione, dato che si riconosceva al papa la « proprietas » del Regno. Andrea d'Isernia sostenne, comunque, anche per i notai apostolici l'obbligo di rispettare le formalità imposte dalla costituzione federiciana, poiché il re « concedendo hanc legem videtur excepisse authoritatem superioris sui » e perché « Regno traslato in Siciliae Regem omnia transierunt in eum, praeter exceptuata, inter quae non est creatio notarij... ». D'altro canto « Rex habet utile dominium, quod praefertur directo » (134). Di diverso parere, invece, fu Luca da Penne. Egli affermò che « Papa maiorem potestatem habet in regno Siciliae, quam in imperio, aliisque regnis exemptis. At in imperio, et ubique per orbem... notarij seu tabelliones papales conficiunt instrumenta, et eis integraliter fides adhibetur... ergo idem et fortius in regno Siciliae cuius Papa est proprietarius ». Né, a suo giudizio, si poteva sostenere che, con la concessione del Regno, il papa si fosse privato del potere di nominare in esso i notai, potere che « in universo mondo sibi competit ». Perciò « rex non debet inducere titulum regie dignitatis adversus sedem apostolicam quae constituit ipsum regem. Nam privilegio non utitur quis nedum contra eum a quo illud obtinuit, facit » (135). L'opinione di Andrea d'Isernia appare, comunque,

(132) *Ibid.*, p. 106.
(133) *Ibid.*, p. 105.
(134) *Ibid.*, pp. 105 s.
(135) LUCAE DE PENNA *Commentaria*, cit., pp. 634 s., n. 57 (ad l. *praedia* C. *de locatione praediorum civilium* [C. 11. 70. 5]).

prevalere sull'altra. Essa fu condivisa, ad esempio, da Giovanni Grillo, il quale, commentando la costituzione *De fide intrumentorum*, ricordò il contenuto di un accordo concluso tra Carlo II e il legato apostolico: « instrumenta confecta per notarios Apostolicos fidem non facere: nam invenitur declaratum, et conventum inter quendam legatum Papae de latere, et Regem tunc Regni, quod possit contrahi, et testari cum notario Apostolico, secundum usum Regni et formam huius constitutionis, et ita servatur, et vidi teneri per magnos viros » (136).

Connessa con la problematica ora esaminata era, poi, la questione della validità nel Regno dei documenti notarili redatti all'estero. In particolare, la questione verteva sulla possibilità di accettare la qualifica di notaio per chi come tale compariva nell'atto. A detta di Andrea d'Isernia, alcuni giuristi sostenevano che tale qualifica doveva senz'altro essere accettata e che coloro i quali la mettevano in dubbio erano tenuti a provare il contrario: « qui negat eum tabellionem, probet » essi sostenevano. Altri, invece, affermavano che l'onere della prova ricadeva su coloro che volevano riconoscere la qualifica: « qui dicunt eum notarium, probent, cum non nascatur tabellio, sed creatur cum solemnitate » (137). Questa opinione, che appare condivisa dallo stesso Andrea d'Isernia, risulta in linea con la decisione presa al riguardo dalla Magna Regia Curia della Vicaria. Nei Riti

(136) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., p. 106. Come si vede dal passo ora citato, Giovanni Grillo non attribuisce l'accordo in questione a Carlo II, bensì parla solo di un sovrano napoletano, senza farne il nome. A Carlo II l'accordo viene, invece, attribuito da Matteo d'Afflitto che afferma: « ... ego vidi quandam apostillam magni Doctoris in libro Constitutionum magnifici compatris mei D. Ioannis Loisij de Artaldo utriusque iuris Doctoris et regij Consiliarij, in qua dicebatur, quod tempore Regis Caroli II. fuit conventum inter eum, et sedem Apostolicam, quod si notarius Apostolicus contrahat in regno in profanis cum iudice, et testibus, eius instrumenta faciant plenam fidem cum subscriptione iudicis, et testium: sed si sine iudice ad contractus contrahat, tale instrumentum nullam fidem facit »: MATTHEI DE AFFLICTIS *In utriusque regni Siciliae*, cit., p. 205 v, n. 24.

(137) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., p. 106.

di detta Curia troviamo, infatti, sotto la rubrica *Non datur fides instrumentis confectis extra Regnum*, la seguente disposizione: « Item servat ipsa curia, quod instrumentis confectis extra regnum non creditur, nisi per modum qui sequitur infrascriptum... si sunt facta extra Regnum dicta instrumenta Apostolica, vel alia, tunc si habetur aliqua summaria informatio extraiudicialis, quod notarius qui publicavit, sit notarius publicus, et locus ubi fuit confectum est notus... Si vero non est notus locus... et non habetur fides, quod sit publicus notarius, non statuit: sufficit enim quod habeatur summaria fides, quod sit publicus notarius extraiudicialiter, ut credatur dicto instrumento Apostolico, vel non apostolico confecto et publicato extra regnum » (138).

L'ultimo aspetto della disciplina legislativa sul quale la dottrina seppe dare un significativo contributo di riflessione riguarda, infine, il dovere dei notai di redigere una « scheda » del contratto cui hanno assistito e il valore della stessa « scheda ». Nel commentare la costituzione *De feriis et salario* Andrea d'Isernia affermava, innanzi tutto, che « est de officio suo conficere schedas » e subito dopo aggiungeva: « schedam sine requisitione debet conficere notarius, et notare in protocollo » (139). Il giurista, dunque, sottolineava il dovere del notaio di scrivere, subito dopo la conclusione del contratto, una « scheda » del medesimo. L'obbligo derivava dalla lettera della legge. Ma il giurista aggiungeva un elemento nuovo, quel « notare in protocollo » di cui non si trova cenno nella costituzione. Lo stesso dovere è indicato da Bartolomeo da Capua, il quale sosteneva che il notaio « ex suo officio tenetur conficere schedam, et protocollum » (140). In proposito appare interessante vedere quanto dichiarava Luca da Penne. Il giurista affermava, infatti, che: « forma data est in regno potissime ut tabelliones singulis annis faciant quaternos, seu libros rogationum suarum, et hoc iurant... » (141). Egli ci

(138) *Ibid.*, p. 423.
(139) *Ibid.*, p. 100.
(140) *Ibid.*, p. 101.
(141) LUCAE DE PENNA *Commentaria*, cit., p. 571, n. 6 (ad l. *rura et possessiones* C. *de omni agro deserto* [C. 11. 58. 14]).

informa, dunque, della prassi, ai suoi tempi ormai affermata pienamente, secondo la quale i notai custodivano registri – che poco prima egli aveva indicato come « libri seu quaterni protocollorum seu rogationum » – sui quali annotavano le « schede » dei contratti cui avevano assistito. Risulta, allora, che in età angioina il dovere dei notai in merito alla stesura del documento si era andato ulteriormente articolando, nel senso che prima della stesura dello strumento definitivo essi erano tenuti non soltanto a scrivere una « scheda » del negozio giuridico concluso, ma anche a registrare tale « scheda » in un libro che custodivano presso di sé. E la dottrina sembra man mano attribuire alla registrazione un valore crescente. Nel commentare la disposizione per cui dalla « scheda » del notaio morto poteva esser redatto il documento finale, Francesco da Telese (142) affermava: « schedam. Supple et protocollum, imbreviaturam, vel aliam quamcumque scripturam, dummodo nota sit manus predicti notarij alijs iudicibus, atque notarijs... » (143). A suo parere, purché fosse conosciuta la scrittura del notaio morto, poteva essere utilmente adoperata qualsiasi annotazione da questo presa. La situazione risulta, invece, del tutto cambiata nel pensiero di Luca da Penne. Quest'ultimo si pose espressamente la questione della validità di una « scheda » notarile che non risultasse registrata nel libro dei protocolli. « Quid si producatur papyrus vel cartula scripta manu tabellionis in forma protocolli, seu rogationis... quae tamen cartula non invenitur un libro seu quaterno protocollorum seu rogationum, sed alias extra ipsum registrum et quaternum tanquam abscissa et separata: et petitur ut iuxta formam iuris communis aut decretalis... aut constitutionis baiulos... talis scriptura exempletur et publicetur, an fieri debeat ? Breviter puto quod non... quia forma data est in regno potissime ut tabelliones singulis annis faciant quaternos, seu libros rogationum suarum, et hoc iurant... ergo si quid in-

(142) Su questo giurista G. M. Monti, *L'età angioina*, cit., p. 108 e G. D'Amelio, *Indagini*, cit., p. 40, n. 49.

(143) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., p. 100.

venitur praeter hanc formam scriptum, non habet effectum rogationis et protocolli ut valeat publicari » (144). Una « scheda », dunque, che non trovasse riscontro nel libro dei protocolli, non poteva essere considerata validamente utilizzabile, nel senso che ad essa non si riconoscevano i requisiti formali indispensabili alla « scheda » notarile (145).

La dottrina, dunque, tendeva sempre più a prendere in considerazione la sola « scheda » registrata nei libri *rogationum* del notaio; e questa chiamava, poi, indifferentemente « scheda », « protocollum », « imbreviatura » (146). Non solo. I giuristi approfondirono anche la questione del valore che si doveva attribuire a detta « scheda ». Si è visto prima come la legislazione sveva e angioina attribuisse natura costitutiva al documento definitivo ed escludesse che gli atti preparatori dello stesso avessero in sé valore probatorio. Il significato della disciplina legislativa risulta colto in termini esatti da Andrea d'Isernia, secondo il quale nel Regno « protocollum non facit probationem nec semiplenam ». E il giurista spiegava: « Et si diceretur, quare in multis partibus protocolla faciunt fidem ? Responde, quod ibi protocolla habent signa, subscriptiones notariorum, et omnia alia substantialia, quae requiruntur ex iuris dispositione in subscriptione publici instrumenti... Sed secus est in protocollis, quae non habent subscriptiones, et signa notarij, et testium, et aliorum, quae requiruntur per dictam constitutione, Baiulos, et consuetudinem. Propter quae singula protocolla regni possunt dici imperfecta, et fidem non facienda » (147). Il diritto nasce solo dal documento definitivo nel quale siano state rispettate tutte le formalità stabilite dalla legge; nessun valore, allora, può avere in sé un atto scritto soltanto dal notaio e privo della sottoscrizione di questo, del giudice e dei testimoni. La « scheda » serve soltanto come base per

(144) LUCAE DE PENNA *Commentaria*, cit., p. 571, n. 6.

(145) In proposito si veda anche R. TRIFONE, *Sulla redazione*, cit., p. 348.

(146) Così anche R. TRIFONE, *ibid.*, p. 347.

(147) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., pp. 100 s.

la redazione del documento definitivo, redazione, che, però, deve rispettare le formalità di legge. Ancora Andrea d'Isernia dichiarava: « Bene authoritate ordinarij iudicis crederem per alium notarium publicanda » (148). E Pietro Piccoli da Monteforte dettava le regole da seguire nella stesura di un documento, nel caso di morte del notaio, dicendo: « in hoc regno in foro laicorum, ad relevationem protocollorum attendas, et serves constitutionem, Baiulos » (149). L'intera questione, infine, venne trattata da Luca da Penne e risolta in termini di grande chiarezza. Commentando la *lictera* di Carlo di Calabria ai camerari e giudici di Chieti – nella quale, come abbiamo visto, venivano date disposizioni in merito alla stesura dello strumento contrattuale da eseguirsi sulla base della « scheda » di un notaio premorto –, il giurista affermava, innanzi tutto, che « ex sola scheda praemortui notarij non posset refici instrumentum, et haec est forma constitutionis ». In proposito rifiutava di accogliere l'opinione di coloro i quali « dixerunt ex his literis assumi, quod sine ulla testium, qui interfuerunt contractui, testificatione ad solam inspectionem et approbationem schedae, quae scilicet, reperta sit inter alias schedas notarij, seu tabellionis praemortui, quodque manus eius nota sit alijs tabellionibus et iudicibus civitatis, et fuerat alias ipse bonae opinionis et famae, possit similiter refici instrumentum ». Costoro, a suo giudizio, « manifeste censentur errare », perchè « per constitutionem, instrumentorum robur... etiam instrumento in publicam formam redacto, et in membrana conscripto, sine subscriptione testium debito numero fides aliqua non daretur, minus ergo abbreviatura sola fide iurata testificatione duorum testium ad minus secundum formam constitutionis, Baiulos ». Il testo della *lictera* di Carlo di Calabria, dunque, aveva indotto alcuni giuristi ad attribuire alla « scheda » notarile un significato superiore a quello che ad essa era attribuito dalle costituzioni federiciane; costoro arrivavano a sostenere che la « scheda » poteva essere tradotta in docu-

(148) *Ibid.*, p. 101.
(149) *Ibid.*, p. 101.

mento definitivo « ad solam inspectionem et approbationem », senza bisogno di rispettare altre formalità. Luca da Penne ribadì, invece, il significato attribuito tradizionalmente alla « scheda » dalla dottrina prevalente. Sostenne, allora, la necessità che « forma huius rescripti reducenda sit, ac interpretanda secundum formam constitutionum ipsarum... ». E concludeva: « fidem non faciet sola scheda, nisi debitis probationibus fulciatur... Scheda quippe sola nisi in publicam formam redacta fidem non facit... Nam scriptura imperfecta nulla est in se... » (150).

7. La dottrina giuridica meridionale, dunque, seppe dare un notevole contributo alla disciplina legislativa dell'ufficio notarile e del documento. Oltre a chiarire il significato dell'intero sistema adottato da Federico II e a precisare la natura della funzione notarile, essa affermò l'appartenenza della nomina dei notai alla esclusiva potestà regia, sostenne l'estensione della normativa ai testamenti e agli atti di ultima volontà, indicò il valore della « scheda », discusse sui limiti territoriali dei notai e sui doveri di quelli imperiali e apostolici attivi nel Regno, individuò le conseguenze penali per i notai che rogassero documenti di contratti proibiti (151). La sua interpretazione, pertanto, non si limitò ad analizzare il contenuto della lettera legislativa, ma riuscì anche a fissare la disciplina valida per quella problematica che non era stata espressamente trattata nelle costituzioni.

Il contributo della dottrina meridionale era considerato, come è noto, patrimonio comune anche al Regno di Sicilia « ultra Farum ». Qui la legislazione aragonese non portò alcuna modifica al sistema svevo. Una sola costituzione aragonese sembra essersi occupata dei notai pubblici (152), quella

(150) *Ibid.*, p. 398.

(151) In proposito si veda anche R. TRIFONE, *I notai*, cit., pp. 247-258, il quale, però, si basa essenzialmente sull'opinione di Matteo d'Afflitto.

(152) Di altri notai, quelli al servizio dei giustizieri, si occupano alcune costituzioni di Federico III: capp. VIII, XV, XXXII e

di Pietro II che reca il titolo *De notariis qui contractum relevii confecerunt*. Con essa il sovrano stabiliva: « Ad evitandum damna, quae ex praemissorum contractuum ignorantia, et quarumcumque occupatarum retemptionem iuris relevij curiae nostrae possent contingere, praesenti nostrae constitutionis providimus adiungendum, quod tabelliones, seu notarij, qui dictorum contractuum, seu instrumenta, seu cauthelas conficient, infra mensem unum a die celebrationis cuiuslibet ipsorum contractuum, curiae nostrae, vel statuto super ipso requirendo relevio, aut in ipsorum defectu, vel absentia secretis, et procuratoribus ipsius curiae nostrae, teneantur notificare dictos contractus, quod si in huiusmodi notificatione defecerint, quisque notariorum ipsorum deficiens officio suo notariatus, seu tabellionatus ipso facto privetur... » (153). La disposizione si collegava alla disciplina del diritto di relevio disposta da Federico III (154) ed aveva l'evidente scopo di evitare la conclusione di contratti « nei quali venisse dissimulata l'alienazione di beni feudali » (155) non solo per imporre il rispetto del diritto di relievo, ma soprattutto per impedire i trasferimenti di terre feudali al di fuori di ogni intervento della corona. Ma dal punto di vista dell'ufficio notarile, la costituzione in esame non introduceva alcuna novità alla disciplina sveva, limitandosi ad aggiungere un dovere ulteriore per i notai.

Interesse di gran lunga superiore hanno, invece, le consuetudini delle città siciliane. Innanzi tutto appaiono di notevole importanza quelle norme che disciplinano la nomina dei notai. In proposito sappiamo dai documenti utilizzati dal Cosentino che la regola dell'esame del candidato presso la corte regia restò in vigore fino a tutto il secolo XV (156). Essa, però, risulta ammettere eccezioni. Il cap. 56, *De crea-*

XXXVI: Mario Cutelli, *Codicis legum sicularum libri IV...*, Messanae 1636, pp. 125, 134, 173, 193.

(153) *Ibid.*, pp. 290 s.

(154) *Ibid.*, p. 262.

(155) G. Cosentino, *I notai di Sicilia*, cit., p. 314.

(156) *Ibid.*, p. 318.

cione notariorum publicorum, delle consuetudini catanesi, approvate nel 1345 da re Ludovico, stabiliva, infatti, « Promovendus ad officium notariatus publici debeat per Patricium et Iudices civitatis Catinae, et alios probos et expertos viros examinari, eligi, et approbari si dignus invenitur; de quibus examinacione, approbatione et electione fieri debeat publicum decretum subscriptione Patricii et Iudicum subsignatum, sigillo Universitatis Catinae roboratum, et deinde presentari debeat Episcopo seu Vicario majoris Catinae Ecclesiae, (qui) electionem et approbationem postea confirmet » (157). A Catania, dunque, la disciplina federiciana trovava una duplice eccezione: da un lato l'esame si svolgeva davanti alle autorità cittadine, e non già presso la corte regia; dall'altro la nomina dei notai era attribuita al vescovo e non al sovrano. Si tratta di un privilegio speciale che non sembra trovare riscontro in altre consuetudini cittadine. Un privilegio che risulta certamente di maggior ampiezza di quello concesso da re Alfonso a Palermo e riprodotto tra le consuetudini di questa città redatte nel 1478. Esso stabiliva: « Quociescumque vero tabelliones seu notarios publicos, clericos vel laycos, in Civitate Panhormi tam per Regiam Maiestatem, ad quam immediate de laycis spectat creatio, quam de clericis ordinandis per Matrem Panhormitanam Ecclesiam creari contigerit, eligi et approbari debunt per universitatem Civitatis eiusdem, quod sint fideles, digni, ydonei, sufficientes et de legitimo matrimonio sumpti ad ipsum officium exercendum, et postmodum cum licteris testimonialibus ipsius Civitatis, si laycus fuerit, Regie Maiestati vel Officiali, qui eos potest creare, nec non et Archiepiscopo, si clericus fuerit, se debeat presentare commissionis ipsius officii licteras recepturi sub iuramento prestando ab eis de ipso officio fideliter et legaliter exercendo... » (158). Il privi-

(157) VITO LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900, p. 143.

(158) *Raccolta delle consuetudini siciliane*, a cura di LUIGI SICILIANO VENTURA, in *Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati*

legio – che garantiva alla comunità cittadina la scelta dei notai – concedeva al vescovo il diritto di nomina dei soli notai chierici, mentre ribadiva il potere regio nella nomina di quelli laici. A Catania, invece, il vescovo era l'unica autorità che poteva procedere alla nomina: nei suoi confronti il sovrano sembra aver abdicato completamente ai propri poteri.

Il privilegio concesso da Alfonso a Palermo conferma, inoltre, quanto risulta anche da altre testimonianze, l'esistenza, cioè, di notai pubblici chierici ([159]). Il divieto stabilito in proposito da Federico II appare, allora, violato in Sicilia nella prassi in modo ancor più consistente che nell'Italia meridionale. Non solo. Mentre nel Regno napoletano la nomina dei chierici all'ufficio notarile risulta comunque riservata al sovrano, in Sicilia nemmeno tale regola appare rispettata, tanto che nella città di Palermo la nomina stessa spettava al vescovo.

Le consuetudini delle città siciliane, peraltro, sono interessanti anche per le integrazioni che apportarono alla legislazione regia. A Noto, ad esempio, alcune norme disciplinarono la materia degli onorari spettanti ai notai ([160]); mentre a Palermo si prevedeva che notai greci, arabi ed ebrei

dalla Società siciliana per la storia patria, s. 2, *Fonti del diritto siculo*, IV, Palermo 1895, pp. 451 s.

(159) G. COSENTINO, *I notai di Sicilia*, pp. 309 s.

(160) Consuetudini di Noto, cap. 46: «Ut de salariis debitis notariis publicis pro confectione instrumentorum tam contractuum quam testamentorum dubitacio aliqua minime oriatur, statutum est et ordinatum quod si quantitas pecuniae seu rei, de qua factus est dictus contractus seu testamentum, sit a quinque unciis auri infra, quod notarius pro confectione dicti instrumenti habeat et habere debeat tarenum auri unum. Si vero dicta quantitas fuerit ab unciis auri quinque usque ad uncias auri viginti, notarius habeat et habere debeat pro confectione dicti instrumenti seu testamenti tarenos auri duos. Et si dicta quantitas fuerit ab unciis viginti usque ad uncias auri quinquaginta, notarius habeat et habere debeat, si est instrumentum contractus, tarenos auri tres, et si sit testamentum, tarenos auri quatuor. Si fuerit a dicta quantitate unciarum auri quinquaginta ultra, quod notarius habeat et habere debeat pro salario confectionis instrumenti seu testamenti, ad rationem granorum duorum pro qualibet uncia»: V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit., p. 119.

scrivessero i documenti nella loro lingua ([161]). Ma soprattutto appaiono importanti le consuetudini che imponevano nuovi doveri ai notai in merito alla conservazione dei documenti. Al riguardo si deve ricordare che le norme cittadine ribadivano in termini espliciti il significato della presenza dei testimoni: a Trapani, a Messina, a Patti, a Noto troviamo, infatti, la norma per cui « nullus contractus privatus valet aut tenet, nisi a duobus vel pluribus testibus idoneis fuerit roboratus » ([162]). Solo il documento, dunque, redatto secondo le formalità della legge federiciana, fa nascere il diritto. Sotto questo profilo le consuetudini siciliane non si differenziano da quelle delle città meridionali. Da queste, invece, si distinguono quando fanno derivare dall'importanza del documento notarile nuovi doveri in merito alla sua conservazione. Il cap. 72 delle consuetudini catanesi disponeva al riguardo: « Quod notarii publici teneantur et debeant contractus quoslibet, in quibus pro notariis publicis intervenerint, quolibet anno in quaternis eorum per eos de novo faciendis, et non in cartulis, cum omnibus solemnitatibus, stipulacionibus, renunciacionibus ac aliis opportunis scribere » ([163]). I quaterni, cui la norma si riferisce, sembrano diversi da quelli che sappiamo essere conservati dai notai dell'Italia meridionale. Questi ultimi erano registri « rogationum », sui quali erano trascritte le « schede » subito dopo la conclusione del contratto. Quelli catanesi, invece, appaiono come registri « instrumentorum », registri, cioè, su cui erano riportati i documenti finali con l'indicazione di tutte le formalità necessarie per i medesimi. Di contenuto identico

(161) Consuetudini di Palermo, cap. XXXVI: « Vendictiones, que facte sunt vel fient in posterum per Sarracenos, Iudeos et Grecos Siciliam habitantes de rebus stabilibus et mobilibus ab eis possessis omnimodam optineant firmitatem; et instrumenta confecta de vendictionibus vel permutationibus earum aut quibuscumque contractibus aliis in lingua arabica, greca et ebraica per manus notariorum sarracenorum, grecorum vel ebreorum vel arabicorum... firma et stabilia perseverent... »: *Raccolta delle consuetudini*, cit., p. 301.

(162) V. La Mantia, *Antiche consuetudini*, cit., pp. 14, 69, 100.

(163) *Ibid.*, p. 148.

a quello della norma catanese è, poi, la decisione presa nel gennaio 1297 dalla curia stratigoziale di Messina (164) e riportata nelle consuetudini di questa città nel testo riformato da Giovan Pietro Appulo e pubblicato nel 1498. In essa si legge: « Iniunctum fuit per curiam Messanae omnibus notariis publicis civitatis eiusdem ut abinde in antea debeant registrare et ponere series instrumentorum omnium per eos faciendorum in actis eorum cum omnibus nominibus iudicum et testium » (165). Anche a Messina, dunque, i notai erano tenuti a conservare libri nei quali riportavano non già la « scheda » dei contratti, bensì l'intero *instrumentum* e l'indicazione del giudice e dei testimoni che lo avevano sottoscritto. A Catania e a Messina, allora, il dovere dei notai risulta diversamente articolato rispetto all'Italia meridionale, nel senso che il loro obbligo di registrazione non si riferiva alla « scheda », bensì al documento definitivo. È un obbligo, comunque, che sembra riguardare soltanto i notai, in quanto né il giudice ai contratti né i testimoni risultano tenuti a sottoscrivere la registrazione del documento nel quaterno notarile. A quest'ultimo le autorità comunali attribuivano grande importanza: una norma catanese stabiliva, infatti, che alla morte di un notaio « ipsius quaterni, et omnia acta sua patricio et iudicibus... debeant assignari, dictique officiales acta ipsa alicui personae publicae, quam dictus notarius publicus elegerit, debeant committere et assignare; et si dictus notarius defunctus neminem elegerit, quod ipsi officiales acta ipsa alicui notario publico mandent, et faciant assignari, pro cautelis personarum quarum intererit conservandis » (166). Le autorità comunali, dunque, intervenivano, alla morte di un notaio, nella custodia dei suoi quaterni per garantirne la conservazione fino a quando gli stessi passavano nelle mani di un altro notaio.

(164) Su di essa si veda CARLO ALBERTO GARUFI, *Su la curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno svevo* in *Archivio storico messinese*, V, 1-2 (1904), pp. 1-49.

(165) V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit., p. 47.

(166) *Ibid.*, p. 149.

La norma consuetudinaria catanese ora esaminata testimonia, peraltro, un intervento dell'autorità comunale in merito alla conservazione degli atti notarili che non sembra trovare riscontro nell'Italia meridionale. Sulla medesima linea della consuetudine catanese appare la decisione della curia stratigoziale di Messina del 1311 secondo la quale i documenti notarili « ex quibus... ius prothimisios competit tam iure sanguinis quam contiguitatis loci » dovevano essere presentati alla curia stessa, ove il notaio degli atti avrebbe preso nota dei confini delle terre, e quindi « debeant ipsa instrumenta... stare et detineri per integrum triduum in actis curiae supradictae « ([167]).

8. Nel corso del secolo XV l'uso della conservazione da parte dei notai di registri nei quali erano riportati i documenti definitivi, e non già le sole « schede », sembra cominciare a diffondersi anche nell'Italia meridionale. Lo farebbe pensare una disposizione degli statuti di Teramo del 1440 nella quale si legge: « Quod Notarii redigant contractus in quaternis prothocollorum » ([168]). L'obbligo sembra qui riferirsi alla trascrizione del testo del contratto, non alla registrazione della nota compilata subito dopo la manifestazione delle volontà negoziali.

Ma è soprattutto in seguito all'avvento della dinastia aragonese sul trono di Napoli che le maggiori novità nella disciplina del notariato vennero introdotte nell'Italia meridionale. Tra i capitoli concessi alla città di Napoli nel 1476 da Ferdinando I troviamo, ad esempio, una disposizione nella quale evidente risuona l'eco della tradizione siciliana per cui l'autorità pubblica interveniva in merito alla conservazione degli atti dei notai. Il capitolo XLVI, infatti, disponeva: « Item che tutti li notari forastieri, che contraheno in la Cita de Napoli, debiano dare idonea pregiaria in Summaria, de tenere loro prothocolli, et acti che contraheno in la cita de

(167) *Ibid.*, p. 48.

(168) FRANCESCO SAVINI, *Statuti del Comune di Teramo del 1440*, Firenze 1889, pp. 144 s.

Napoli, et quilli non extrahere dala Cita preditta, et de quilli Notari moreranno, non restanno de ipsi figlioli notari, che possano assumere in forma, tutti protocolli, et atti se debiano portare ala casa de la Zeca, tanto de forasteri, quanto de citadini, et in futurum quelli atti seranno assumpti in forma publica per altro Notaro, ne debia essere data una parte condecente allo herede deli notari morti, deli quali erano dicti acti, et in caso che lo herede non essendo notari, morto el padre volendo vendere li atti fatti per ipso patre li sia lecito poterlo fare, et vender ad notari, che li possano assumere » (169). La disposizione appare interessante soprattutto per la parte che concerne il deposito della documentazione notarile presso un edificio pubblico: il funzionario regio garantisce della sua conservazione. Ed è interessante anche perché conferma la completa scomparsa dell'antica curia napoletana: nella capitale del Regno operano ormai soltanto i notai regi.

Alla duplice tradizione siciliana – relativa alla conservazione dei registri *instrumentorum* e al costante controllo dell'autorità pubblica sulla custodia degli atti notarili – si ispira, poi, la riforma dell'ufficio notarile realizzata da Ferdinando I nel 1477 (170). Tale riforma, che non modificò la natura dell'ufficio in questione, estese l'ambito del controllo regio sull'attività notarile e dette alla funzione del notaio una configurazione più precisa e meglio distinta da quella del giudice ai contratti di quanto non avesse fatto la precedente legislazione. Con la prammatica *De notariis matricu-*

(169) *Privilegii, et Capitoli con altre gratie concesse alla fidelis Città di Napoli, et Regno per li Serenissimi Rì di Casa de Aragona*, Venetia 1588, p. 18 v. Sulle varie edizioni del testo dei Capitoli concessi dai sovrani aragonesi si veda P. GASPARRINI, *Ancora dei parlamenti napoletani del 1504 e del 1507*, in *Archivio storico per le province napoletane*, n. s., XXXIX (1959), .pp. 307-309; GUIDO D'AGOSTINO, *Il Mezzogiorno aragonese (Napoli dal 1458 al 1503)*, in *Storia di Napoli*, IV, 1, Napoli 1974, p. 306, nota 22; ID., *La capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580*, Napoli 1979, p. 98, nota 77.

(170) Sugli indirizzi della legislazione di Ferrante tra il 1477 e il 1479 si veda G. D'AGOSTINO, *Il mezzogiorno aragonese*, cit., p. 251 e ID. *La capitale ambigua*, cit., p. 43.

landis il sovrano stabilì, in primo luogo, il dovere dei notai di registrare il proprio nome in matricole custodite da funzionari regi. La riforma riguardava innanzi tutto la città di Napoli, ad ulteriore conferma che in essa ormai operavano soltanto notai pubblici. « Sancimus, ut in civitate nostra Neapolitana, quae caput regni est, et successive in quibuscumque civitatibus, et Terris nostre ditioni subiectis, ubi copia notariorum reperitur, usque ad numerum quinquenarium sint, debeantque notarij ipsi in civitate Neapoli in Archivo publico, ubi scripturae publicae conservantur, et alijs Terris apud loca, in quibus iura publica servari consueverunt, tenere librum in quo reperiantur scripti et matriculati omnes, et singuli notarij civitatum, vel Terrarum praedictarum, qui tempore talis descriptionis, et matriculae iurent super quatuor sanctis Evangelijs officium notariatus fideliter exercere: in qua matricula describantur ordinate, qui continuo procreantur, sicque de ea mortui deleantur, scribendo annum, mensem, et diem mortis notarij de dicta matricula delendi, et in dicta matricula de novo ponendi. Et notarius, qui non matriculatur, et officium exercuerit, officium in perpetuum privetur. Qui vero notarij non fuerint ad numerum quinquenarium, debeant matriculari in regno, in loco viciniori, ubi dicta matricula reperietur: debeantque inter eos de trimestri in trimestrem eligere unum praepositum, ad cuius mandatum se congregare debeant, quandocumque pro rebus, quae dicto praeposito tractandae videbuntur, pro honore et commoditate officij eorum, et maxime singulo trimestri semel congregentur in civitate Neapolis in praesentia unius ex iudicibus magnae curiae; in alijs locis in praesentia Capitanei, vel assessoris, et inter eos praeponat de eis, quae ad honestatem dicti eorum officij pertinent: et maxime si quid intellexerint commissum per eos, vel per alterum eorum contra honestatem, vel eorum officij debitum. Illudque corrigant et emendent, prout res ipsa postulabit: cum potestate suspendendi ab officio, qui legitima causa suadente suspendendus veniret. Mors autem notarij notificari debeat per haeredem ipsius, vel syndicum loci, ubi notarius mortuus fuerit, quando haeres non su-

peresset » ([171]). La prammatica, dunque, non innovava in merito alla procedura per la nomina dei notai; aggiungeva solo l'obbligo di immatricolazione per chi tale nomina avesse ricevuto. L'« ordo » dei notai riceveva, allora, una più precisa configurazione; e il sovrano ad esso attribuiva la potestà di discutere anche dei problemi relativi ai singoli membri e addirittura quella di sospendere dall'ufficio colui che fosse stato ritenuto indegno di ricoprirlo. Ma tali poteri i notai potevano esercitare non da soli, bensì sotto il controllo dell'autorità regia, la quale risulta rappresentata da un giudice della Magna Curia e del Capitano presenti alle loro riunioni.

Disciplinato in tal modo l'« ordo » e l'ufficio dei notai, il sovrano precisò i doveri degli stessi. Con la prammatica *De ordine in protocollis per notarios servando* dispose: « Singuli ex dictis notarijs in principio cuiuslibet anni debeant coram priore in loco matriculae comparere, ibique praesentare librum ligatum per numerum chartarum signatum, sculptumque in principio cuiuslibet chartae per sigillum civitatis, vel loci praedicti. In cuius libri principio manu eiusdem notarij sit descriptus titulus infrascriptus. *Hic est liber mei talis notarij, confectus sub tali millesimo, Indictione, Anno regni Illustrissimi Regis, in quo describentur omnes contractus, testamenta, et rogationes. De quibus anno praedicto contigerit me fore rogatum. Ad quorum infrascribendorum perpetuam fidem praesentem titulum scripsi manu propria: signo, quo in meis instrumentis uti consuevi, signavi.* Et continuo signum notarij in principio libri ponatur, et in dies in dicto libro ordinate scribantur totius illius anni dicti notarij instrumenta, et rogationes fideliter sine interlineaturis, remissionibus, et cassaturis, cum omnibus substantialibus ipsorum instrumentorum, et rogationum. Et si dicti notarij contrafecerint, in decem uncijs qualibet vice puniantur. Praepositus vero illius temporis in libro matriculae describat comparitiones dictorum notariorum, et librorum prae-

(171) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., pp. 469 s.; *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, a cura di Domenico Alfeno Vario, Neapoli 1772, II, p. 615.

sentationem, ordine suprascripto, ad penam supradictam. Et quicunque non fuerit repertus in dicta matricula praesentasse in principio anni librum, ut supra, ordinatum, etiam si postea eum praesentasse apparet, puniatur pena supradicta. Nisi propter infirmitatem, et absentiam, vel aliud iustum impedimentum impeditus fuisset, de quo iusto impedimento stetur relationi, et arbitrio dicti praepositi, et collegij notariorum, cum consilio unius ex iudicibus Magnae Curiae, et in locis cum consilio Capitanei, vel assessoris » (172). La legge imponeva ai notai un dovere nuovo, quello di presentare ogni anno all'autorità pubblica il registro dei loro documenti: e nello stesso tempo disciplinava l'intervento dei magistrati regi in merito alla conservazione degli atti notarili, intervento che le precedenti leggi non avevano mai previsto. Una terza prammatica, poi, stabiliva, nella prima parte, il contenuto dei registri notarili e, di conseguenza, precisava i doveri dei titolari di quell'ufficio. Con la prammatica *De instrumentis infra octo dies a die rogationis scribendis per notarios, et subscribendis*, Ferdinando I ribadiva il dovere, imposto ai notai da Federico II, di stendere e sottoscrivere il documento definitivo entro una settimana dalla stipulazione del contratto. A tale obbligo altri aggiungeva. « Constitutionem divi Frederici disponentem, quod notarij, et iudices infra hebdomadam a die rogationis scribere, et subscribere instrumenta debeant, quam in desuetudinem venisse nobis relatum est, tanquam utilem et necessariam renovantes, et declarantes, Statuimus, quod omnes et singuli notarij infra octo dies a die, quo fuerint de aliquo actu rogati, debeant instrumenta et rogationes in libris, ut supra, scriptis ordinate et clare, apparenterque scribere, et non per signa, nihil de substantialibus in dictis instrumentis omittendo cum clausulis principaliter necessarijs, et opportunis, et cetera debeantque instrumenta per eos scripta infra supradictos dies scribere in dicto libro, et curare quod iudex in dicto libro subscribatur... » (173). Nel

(172) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., p. 470.
(173) *Ibid.*, p. 470; *Pragmaticae*, cit., pp. 615 s.

quaterno, che era stato presentato all'inizio dell'anno al funzionario regio e del quale lo stesso aveva preso nota nella matricola, i notai, dunque, dovevano trascrivere entro otto giorni dalla *rogatio* l'intero *instrumentum* da loro redatto. Il contenuto del quaterno, allora, risulta diverso da quello dell'età angioina, in cui erano, come sappiamo, riprodotte le sole « schede », e appare uguale a quello che si rinviene, anche nei secoli precedenti, in alcune città della Sicilia. Le due prammatiche ora esaminate testimoniano, dunque, l'influenza della tradizione dell'isola sulla legislazione di Ferdinando; in questa si ritrovano quegli elementi di controllo pubblico sulla documentazione notarile e di registrazione del documento definitivo che abbiamo visto caratterizzare la disciplina notarile delle consuetudini di Catania e di Messina.

L'ultima prammatica ora esaminata, peraltro, risulta di grande interesse per la stessa configurazione dei doveri dei notai. Essa, infatti, non si limitava – come sostiene il Trifone ([174]) – a ribadire le disposizioni federiciane. A queste aggiungeva interessanti novità. Innanzi tutto, la stesura del documento veniva ora riservata al solo notaio, mentre nella legislazione federiciana il dovere al riguardo gravava contemporaneamente sul notaio e sul giudice ai contratti. La norma sembra recepire in pieno la tradizione affermatasi nella prassi, secondo la quale era il solo notaio a redigere il documento contrattuale. Sotto questo profilo, allora, la figura del notaio acquistava lineamenti ben precisi che lo distinguevano in modo più netto dal giudice. Non per questo, però, gli si attribuì piena autorità certificativa: il documento continuava ad esistere soltanto se sottoscritto, oltre che da lui, anche dal giudice e dai testimoni. Al notaio si riconosceva soltanto una esclusiva competenza nella stesura dell'atto. Tale suo dovere appare ora articolato in maniera diversa da prima. La prammatica non parla più di « scheda »

(174) R. TRIFONE, *Sulla redazione*, cit., p. 342. Lo stesso autore, però, successivamente indica nell'obbligo del notaio di scrivere il *protocollum* oltre che l'*instrumentum* la novità della « riforma aragonese » (*ibid.*, p. 344).

e si preoccupa soltanto del documento definitivo. Sembra, allora, che il notaio non avesse più doveri in merito alla conservazione degli appunti presi subito dopo la conclusione del negozio giuridico; e tanto mano fosse tenuto a tenere presso di sé un quaterno delle rogazioni. Egli risulta obbligato, invece, a redigere entro otto giorno l'*instrumentum*, a sottoscriverlo e a curare che vi fossero opposte anche le altre sottoscrizioni richieste dalla legge. Inoltre doveva registrare tale *instrumentum* in un quaterno, in maniera tale che la registrazione riproducesse fedelmente il testo intero del documento; e doveva curare che tale registrazione fosse sottoscritta anche dal giudice. Se sotto quest'ultimo aspetto la disciplina aragonese si differenzia dalle norme consuetudinarie siciliane – nelle quali non si parlava di sottoscrizione da parte del giudice –, nettamente più decisa risulta la sua differenza con la precedente situazione dell'Italia meridionale. Tanto che si può convenire con il Trifone nel ritenere che ora il *protocollum* non è più la « scheda », ancorché inserita nel registro – come voleva Luca da Penne –, bensì la trascrizione del documento definitivo nel libro tenuto dal notaio e controllato dalla pubblica autorità, trascrizione che presenta anche la formalità della firma del giudice ([175]).

Il dovere dei notai, peraltro, non si limita qui. La prammatica *De instrumentis... scribendis*, infatti, prosegue: « pro quibus scriptionibus, et subscriptionibus tempore rogationis, antequam ad rogationem procedant, faciant sibi solvi pro locationibus, mandatis, et alijs rebus minimis tarenum medium, pro maioribus usque ad decem uncias tarenum unum cum dimidio. Pro qua mercede teneatur quilibet notarius de trimestri in trimestrem facere alium librum per alios, numeratum et signatum, ut supra, cum praemissione eiusdem tituli, et signi, eo solum mutato, quod ubi describitur liber totius anni, dicat, Liber primi trimestris talis anni, et in dicto libro describere teneatur similes rogationes, quas in libro suo originali descripserat, et in eodem libro singulas rogationes subscribat, et per iudicem subscribi curet,

(175) *Ibid.*, p. 344.

ita quod in omnibus reperiantur concordare cum rogationibus scriptis, et subscriptis in libro originali. Quem secundum librum ultima die cuiuslibet semestris debeant in civitate Neapoli, in Archivo publico coram Praeposito consignare conservatori Archivi, conservandum ad perpetuam rei memoriam. Debeatque Praepositus ipse in libro matricule scribere praesentationem dicti libri dicto conservatori factam, et diem ipsius presentationis, et assignationis. Nec valeat ipse conservator dare alicui copiam rogationum in dictis libris sibi praesentatis contentarum, nisi quando rogationes ipsius notarij quacumque ex causa haberi non possint, quia forte deperditae vel combustae, vel ex aliqua causa iusta, quo casu ad dictum librum in Archivo presentatum, tanquam ad registrum publicum per plenam fidem faciat ubique recursus haberi possit, ad penam privationis officij et centum unciarum pro quolibet notario qui contra fecerit, et similem penam ipsi conservatori Archivi, si aliter de rogationibus praedictis copiam dederit. Extra vero civitatem Neapolim, similis observantia, et consignatio fieri debeat in locis, ubi publica iura conservari consueverunt conservatotoribus dictorum iurium publicorum » ([176]). La legge imponeva al notaio un ulteriore dovere, quello di trascrivere il documento, oltre che sul quaterno *instrumentorum*, su un altro nel quale doveva annotare anche la somma ricevuta per la redazione dell'atto. Anche questa trascrizione doveva recare la sottoscrizione del giudice. Il notaio, peraltro, non doveva tenere sempre presso di sé tale secondo registro; ogni sei mesi doveva versarlo all'archivio pubblico nelle mani del funzionario a ciò preposto. E la norma concludeva indicando i doveri di tale funzionario in merito alla stesura di copie dei documenti contenuti nel quaterno consegnatogli dal notaio.

La legislazione aragonese dava, dunque, alla funzione del notaio in merito alla stesura e alla conservazione dei documenti un rilievo che mancava nelle costituzioni federiciane

(176) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., pp. 470 s.; *Pragmaticae*, cit., p. 616.

e nelle leggi angioine. Il notaio appare l'unico responsabile della stesura del documento: il giudice ai contratti non sembra aver più competenza al riguardo, limitando il proprio intervento alla sottoscrizione. Accresciuti risultano i doveri del notaio in merito alla conservazione dei documenti: egli solo era tenuto a trascrivere il contenuto dell'atto rogato in due quaderni, a conservare presso di sé il primo, ad annotare nel secondo la mercede riscossa e a consegnarlo in archivio. Il giudice interveniva ancora in questa fase, ma solo per sottoscrivere la registrazione effettuata dal notaio. Sembra, allora, che le disposizioni relative all'immatricolazione del notaio e quelle sulla autenticazione annuale dei suoi libri da parte di un funzionario regio fossero ritenute sufficienti garanzie della sua attività e non si considerasse più indispensabile attribuire come in passato anche al giudice il dovere di redigere il documento. Tanto più che l'accresciuta competenza del notaio non implicava, come abbiamo già detto, alcun incremento della sua autorità certificativa, dato che restava fermo il principio per cui il documento veniva in essere soltanto quando recava, accanto a quella del notaio, anche la sottoscrizione del giudice e dei testimoni, i quali dovevano verificare la veridicità del testo, la sua rispondenza, cioè all'espressione delle volontà negoziali delle parti. La legislazione aragonese, allora, spezzò quella stretta identità di funzioni tra notaio e giudice che era stata stabilita da Federico II, ma non modificò il sistema da questo voluto, poiché conservò il controllo del giudice e dei testimoni sul documento scritto dal notaio.

L'esclusiva competenza del notaio in merito alla redazione dell'atto risulta, inoltre, confermata da un'ultima prammatica di Ferdinando I, *De instrumentis a principalibus revolvendis, et eorum mercede* : qui, infatti, a proposito del pagamento delle parti per la stesura del documento contrattuale, non si parla più dei diritti dei giudici e dei notai, come nelle costituzioni sveve, bensì dei soli diritti dei notai. La legge fissò, innanzi tutto, la procedura da seguire per la retribuzione dei notai: « Eandem constitutionem divi Federici Imperatoris, qua iusta providet, partes ad quarum

instantiam notarij instrumenta conficiunt, ad revolutionem instrumentorum ut notarijs de mercede debita satisfiat, ampliantes, decernimus et mandamus, per singulos officiales ad instantiam notariorum executionem fieri contra nominatos in dictis instrumentis, ad quorum instantiam dictae rogationes factae apparebunt, vel eorum haeredes, sine aliquo processu, ad simplicem productionem libri notarij, in quo instrumentum descriptum appareat ad rogationem dictae partis, contra quam executio petitur, ad penam decem unciarum Camerae fiscali applicanda, et ad mercedem solvendam dicto notario de pecunia officialis, si negligens fuerit in exequendo contra dictam mercedem solvere debentes ». E quindi stabilì l'ammontare della mercede « dictorum notariorum », rivalutando le somme passate. « Pro rogationibus usque ad vigintiquinque uncias, tareni duo cum dimidio. A vigintiquinque usque ad quinquaginta, tareni quinque. A quinquaginta usque ad septuagintaquinque, tareni septem cum dimidio. A septuagintaquinque usque ad centum, Tareni decem. Ultra centum quantacumque sit quantitas, tareni quindecim, ultra quam mercedem nihil petere possint, nec exigere, ad penam dupli eius, quod ultra petierint, et exigerint, nec in dicta mercede computetur illud, quod supra taxatum apparet pro scriptionibus et subscriptionibus, et pro secundi libri registratione. Et presens constitutio non habeat locum quantum ad taxationes et exactiones supradictas in locationibus simplicibus, et procurationibus, seu mandatis » (177).

La legislazione aragonese, dunque, non modificò la natura dell'ufficio notarile, ma ne precisò le funzioni e impose un costante controllo dell'autorità pubblica sull'espletamento di queste. Tale disciplina non sembra aver trovato modifiche nelle norme consuetudinarie delle città meridionali, quali risultano dalle redazioni degli ultimi decenni del secolo XV. Queste si occupano soprattutto della disciplina

(177) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., pp. 471 s.; *Pragmaticae*, cit., p. 616.

dei compiti del notaio degli atti, o mastro d'atti, configurato ormai come un funzionario municipale ([178]).

9. Le novità introdotte dalla legislazione aragonese influenzarono la riflessione dottrinaria sulle caratteristiche peculiari dell'ufficio notarile e sul documento. La dottrina, peraltro, accanto alle prammatiche regie tenne conto anche delle decisioni dei tribunali supremi del Regno, utilizzandole sia ai fini dell'individuazione degli aspetti teorici dell'ufficio medesimo, sia a quelli della soluzione di questioni pratiche.

La costante presenza di un controllo pubblico sulle attività dei notai sembra, ad esempio, trovarsi a fondamento dell'opinione, prevalente ormai agli inizi dell'età moderna, per la quale la nomina dei notai appartiene non già in modo generico alla prerogativa regia, bensì in modo specifico alle regalie più esclusive. Il pensiero di Matteo d'Afflitto risulta in proposito molto chiaro. Egli affermava: « in isto regno solus rex, et nullus alius potest creare notarios, et sic excludit, quod nullus alius dominus qui forte de iure communi posset notarios creare ». Perciò il giurista riteneva inutile addirittura « illa quaestio, quam disputat Andrea utrum Barones in terris suis possint creare notarios », dato che il testo della costituzione federiciana non lasciava spazio a dubbi del genere. L'opinione del giurista appare tanto più

(178) La disciplina dei compiti del mastro d'atti si rinviene in vari statuti del secolo XV. A Teramo, ad esempio, esso risulta attivo come cancelliere del giudice cittadino incaricato delle vertenze civili: al riguardo FRANCESCO SAVINI, *Sugli statuti teramani del 1440*, Firenze 1889, pp. 25-27 e ID., *Il Comune teramano nella sua vita intima e pubblica dai più antichi tempi ai moderni*, Roma 1895, pp. 314, 540 s. A Barletta viene, poi, disciplinata l'attività del notaio degli atti quale cancelliere dei sindaci, preposti all'amministrazione municipale, e dell'assemblea cittadina denominata Consiglio dei 70: egli cura la registrazione delle delibere e conserva la relativa documentazione. La disciplina, disposta negli statuti del 1466 (*Repertorio delle pergamene della Università o Comune di Barletta [1234-1658]*, Napoli 1904, doc. CXLVI, p. 159) fu ripetuta in quelli del 1474 (NUNZIO FEDERICO FARAGLIA, *Il Comune nell'Italia meridionale [1100-1806]*, Napoli 1883, p. 159). Con le medesime funzioni compare nei privilegi concessi a Catanzaro nel 1473 dal duca di Calabria (*ibid.*, pp. 139 s.).

decisa se si tiene presente che ai suoi tempi quasi tutti i feudatari meridionali godevano del mero e misto impero e che alcuni giuristi ritenevano la nomina dei notai automaticamente compresa in tale ampia giurisdizione. Matteo d'Afflitto ribatteva a tale tesi sostenendo che « concesso uno de regalibus, non videtur concessa alia regalia ». Nel concedere il mero e misto impero il monarca non si privava di tutte le regalie: tra queste conservava la nomina dei notai. Tale nomina, allora, risulta configurata come parte integrante della potestà sovrana: ad essa il re non rinunciava, anche quando trasferiva al feudatario gran parte del potere pubblico. Perché la stessa fosse trasmessa ai baroni era necessario, secondo il giurista, un apposito privilegio che si doveva aggiungere a quello con cui si era concesso il mero e misto impero, « nam ex privilegio principis potest transferri haec potestas ». Unica eccezione ammessa era la « praescriptio vetustissima, cuius initij in contrarium memoria non extat ». Una prescrizione – si badi – ben diversa da quella consueta dei quaranta anni, « quia iura regia non praescribuntur praescriptione praedicta 40. annorum... » [179].

L'inclusione della nomina dei notai tra le regalie maggiormente caratterizzanti la potestà sovrana portava il giurista necessariamente a condividere la precedente opinione sui limiti dei notai imperiali ed apostolici nel Regno. Entrambi dovevano rispettare le formalità stabilite per i documenti notarili dalle leggi dei monarchi, e i secondi non potranno appellarsi alla particolare posizione del pontefice nei riguardi del Regno. Perciò l'opinione di Luca da Penne risulta definitivamente rifiutata dalla dottrina, in quanto contraria, come dichiarava Matteo d'Afflitto, al testo della legge federiciana, al successivo accordo stipulato da Carlo II [180] e, infine, ad una precisa decisione del Sacro Consiglio Regio [181]. Quanto, poi, ai requisiti necessari per accedere

(179) MATTHAEI DE AFFLICTIS *In utriusque Siciliae*, cit., p. 199 r-v, nn. 5-7.

(180) *Ibid.*, p. 205 r-v, nn. 21-24.

(181) Id., *Decisiones Sacri regii consili neapolitani*, Venetiis 1596, dec. CCXLV, n. 2, p. 177 v.

all'ufficio notarile, il giurista ricordava la modifica introdotta da Ladislao in merito al divieto federiciano di nomina degli abitanti di terre baronali. Ma egli sottolineò soprattutto l'altro aspetto del capitolo di Ladislao, quello per cui « nullus notarius creatus a Rege qui sit vassallus alicuius Baronis, possit facere contractus pro Barone ». Il giurista, in altre parole, accettava la modifica di Ladislao che limitava lo esclusivo diritto degli uomini demaniali e incrinava la certezza del re di avere notai sicuramente esenti da suggestioni di potenti. Ma considerò tali notai una categoria inferiore rispetto agli altri, poiché agli stessi negò alcune funzioni naturalmente connesse con l'ufficio notarile. Infatti, oltre a ricordare la loro incompetenza in merito ai contratti stipulati dal loro signore feudale, egli affermò che « notarius publicus creatus a rege, qui est vassallus Baronis, non potest contrahere in terra de demanio regis, sed solum poterit contrahere in terra Baronis inter privatas personas, et non in terra de demanio regis ». E, pertanto, pur riconoscendo come legittima la prassi diffusa nel Regno secondo la quale un notaio baronale rogava atti tra baroni diversi dal suo, limitò la validità del relativo documento dichiarando « dummodo non sit factum in terra demanij regis, in qua vassallus Baronis, et notarius regis non potest contrahere » (182). Il notaio baronale, dunque, aveva una competenza ridotta rispetto a quella del notaio demaniale: al primo, peraltro, il giurista equiparava anche il notaio che fosse sottoposto ad un'autorità ecclesiastica, sostenendo: « idem dicendum est, si notarius esse subiectus alicui Baroni, vel personae ecclesiasticae » (183).

La dottrina, inoltre, continuò ad affermare la natura costitutiva del documento, contro il quale non era possibile ammettere altre prove. Le scritture private, per Matteo d'Afflitto, « nullam faciunt fidem » (184). Il notaio era obbligato a stendere il documento solo se era stato presente alla con-

(182) ID., *In utriusque Siciliae*, cit., p. 199 v, nn. 11-14.
(183) *Ibid.*, p. 199 v, n. 11.
(184) ID., *Decisiones*, cit., dec. LXXXV, n. 6, p. 68 r.

clusione del contratto, come aveva disposto il capitolo di Carlo I d'Angiò: « notarius non potest facere instrumentum nisi de his quae coram se gesta sunt », ricordava ancora Matteo (185). Dal libro dei protocolli poteva esser desunto il testo dell'*instrumentum*, ma quest'ultimo non esisteva se non erano rispettate le formalità richieste per i documenti dalle costituzioni federiciane. Il medesimo giurista si chiedeva, ad esempio, se poteva valere « quaedam charta papyrea, qua dicit, quod est sumpta ex quodam protocollo, ubi mortui sunt iudex, notarius, et testes ». E rispondeva con sicurezza: « in Regno per Constitutionem Regni, Instrumentorum robur, crediderunt omnes domini quod non probat » (186).

La dottrina, dunque, accoglieva in pieno, su questo punto le conclusioni cui erano pervenuti i giuristi precedenti. Ed in effetti la riforma aragonese non aveva introdotto in proposito alcuna novità. Ferdinando I aveva, però, modificato – come sappiamo – la disciplina relativa alla conservazione dei documenti notarili e aveva imposto l'osservanza di alcune formalità – come la sottoscrizione del notaio e quella del giudice ai contratti – nella trascrizione del testo contrattuale nel libro dei protocolli. Il protocollo, dunque, presentava ormai caratteri formali tali da offrire maggiori garanzie di veridicità di quanto non avvenisse in passato. E ciò finì per influenzare la soluzione di casi concreti da parte del Sacro Consiglio, nonché la riflessione della dottrina. Tanto da far nascere non pochi problemi sulla compatibilità della nuova disciplina con quella disposta dalle costituzioni di Federico II.

Si è visto prima come queste ultime disponessero per i casi di morte prematura del notaio e come la dottrina valutasse la possibilità di utilizzare il protocollo notarile. Una soluzione ben diversa troviamo nell'illustrazione che Matteo d'Afflitto fece di una decisione con cui il Sacro Consiglio aveva ammesso la redazione del documento sulla base del pro-

(185) *Ibid.*, dec. CCXLV, n. 7, p. 178 r.
(186) *Ibid.*, dec. CLXXVIII, n. 9, p. 130 v.

tocollo di notaio morto o impedito. Il Consiglio aveva posto otto condizioni: « Primum, ut reassumptio fiat ad petitionem eorum quorum interset. Secundum, ut faciat authoritate iudicis. Tertium, ut ille qui reassumit sit notarius. Quartum, quod fideliter nihil mutando, addendo, vel detrahendo reassumat. Quintum, quod redigat in publicam formam. Sextum, quod vocentur hi quorum interest. Septimum, quod ille notarius qui fuit rogatus sit mortuus. Idem si longo impedimento detentus esset... alias non potest unus Notarius publicare rogationem alterius... Octavum, quod notarius reducat notam in protocollum » (187). Le parti non erano più costrette a stipulare di nuovo, ma potevano chiedere al giudice di far trarre il documento definitivo dal protocollo del notaio premorto o gravemente impedito. Si è visto come la norma federiciana avesse trovato alcune eccezioni già in età angioina. Ora la sua inadeguatezza all'intensificarsi dei rapporti intersoggettivi risulta più evidente, tanto da far delineare una nuova disciplina generale della materia che si sostituisce a quella sveva. Presupposto della procedura indicata da Matteo d'Afflitto è il protocollo notarile. Ma non sembra che la soluzione adottata dal Sacro Consiglio sia arrivata a condividere la tesi, sostenuta in passato da alcuni giuristi e contrastata – come sappiamo – da Luca da Penne, per la quale il documento definitivo poteva essere redatto « ad solam inspectionem et approbationem » del protocollo. Tra le condizioni elencate da Matteo troviamo, infatti, che il documento deve essere redatto « in publicam formam ». Ora, le norme vigenti nel Regno stabilivano che tale forma consisteva, tra l'altro, anche nella sottoscrizione dei testimoni presenti alla conclusione del contratto. Di modo che, pur mancando tra le condizioni un esplicito riferimento ai testimoni, appare evidente che la loro presenza era essenziale. Il protocollo, dunque, non risulta essere la unica attestazione dell'avvenuta conclusione del negozio e del contenuto di questo; il suo significato, comunque, appare fortemente accresciuto rispetto al passato.

(187) *Ibid.*, dec. VI, nn. 2-3, p. 6 v.

In questo senso ancora più interessante è il commento di Matteo d'Afflitto ad un'altra decisione del Sacro Regio Consiglio in cui si legge: « Stante constitutione Regni quod instrumentum factum per notarium non possit reassumi de protocollo notarii mortui, nisi ad minus supervivat unus testis, et iudex, vel duo testes... quaeritur quod si mortuus est iudex, testis, et notarius et solum producitur protocollum in quo est contractus emptionis factus per notarium bone fame, et de hoc constat: in quo protocollo in margine contractus fit mentio quod ille contractus fuit per eum reassumptus in formam publicam quia est ibi scriptum, factum et assignatum prout est de more omnium notariorum. Producitur etiam unum instrumentum reassumptum in formam publicam in quo continetur, quod talis emptor recepit possessionem rei emptae a tali venditore, prout constat per instrumentum emptionis celebratum per manus mei notarij et ipse emptor est in possessione per longum tempus pacifice et quiete ». Manca, in questo caso, il documento, ma dal registro risulta che esso era stato redatto ed ora, evidentemente, è andato perso. La questione riguarda la possibilità di far valere come prova il protocollo del contratto, sostenuto da un ulteriore strumento dal quale risulti l'avvenuta tradizione del bene nelle mani dell'acquirente. Come si vede, il caso in esame è diverso da quello disciplinato dalla costituzione federiciana, la quale si occupava solo della mancata stesura del documento definitivo a causa di morte prematura del notaio. Tuttavia anche nel caso in esame manca il documento e si deve necessariamente risalire al protocollo. Alcuni giuristi sostenevano l'applicazione della legge sveva affermando che « tale instrumentum non possit reassumi quia omnes, scilicet notarius, iudex et testes sunt mortui, ut patet in dicta constitutione Baiulos... ». Il Sacro Consiglio e Matteo d'Afflitto erano, invece, di diversa opinione, non già perchè sottolineavano la diversità tra le due fattispecie, bensì per il valore che attribuivano al protocollo. Dichiarava, infatti, il giurista: « Sed in contrarium, quod possit reassumi tale instrumentum emptionis ex protocollo... assumitur. Certum est quod protocollum facit semiplenam

probationem ut dicit Cynus in l. contractus C. de fi. instru. » (188).

Il protocollo, dunque, « facit semiplenam probationem ». Rispetto alla dottrina precedente, l'opinione di Matteo d'Afflitto risulta al riguardo del tutto nuova. Si è visto, infatti, che Andrea d'Isernia aveva dichiarato « Sed in Regno Protocollum non facit probationem, nec semiplenam » (189), escludendo che lo stesso potesse essere annoverato tra i gradi della *probatio* elaborati dalla dottrina di diritto comune (190). E il motivo era la mancanza nel protocollo di ogni garanzia di formalità. Ora, invece, la dottrina trova nel protocollo sufficienti elementi di solennità, tali, almeno, da consentirle di prenderlo in considerazione come prova semipiena. E non a caso Matteo d'Afflitto si rifà al pensiero di Cino, il quale aveva sostenuto che « per solum protocollum possit... probari... quia protocollum sive scheda hic appellatur instrumentum... item quia habet ea, quae sunt instrumenti, scilicet annos domini, et signum tabellionis, in principio quaterni ». Cino, dunque, equiparava il protocollo allo strumento perchè rinveniva nel primo le medesime formalità richieste per diritto comune al secondo. Tanto che condivideva l'opinione contraria solo nel caso in cui « instrumenta habeant suas proprietates, quas non habet imbreviatura » (191).

La riforma aragonese, dunque, introducendo nuove formalità per la stesura del protocollo finiva per attribuire a questo un valore superiore rispetto al passato. Restava fermo il principio della natura costitutiva del documento, ma al

(188) *Ibid.*, dec. XLVIII, p. 44 v.

(189) *Utriusque Siciliae Constitutiones*, cit., p. 100.

(190) Sui vari gradi di prova elaborati dalla dottrina si veda, ad esempio, JEAN-PHILIPPE LEVY, *Le probleme de la preuve dans les droits savants du Moyen Age;* in *La preuve*, II, in *Recueils de la Societé Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions*, XVII, Bruxelles 1965, pp. 148-159.

(191) CYNI PISTORIENSIS *In Codicem et aliquot titulos primi Pandectarum tomi... Doctissima Commentaria*, Francofurti ad Moenum 1578, I, p. 224 v (ad. l. *contractus* C. *die fide instrumentorum* [C. 4. 21. 17]).

protocollo si assegnava una funzione probatoria che prima di allora non gli era stata riconosciuta (192). Tanto da far ritenere a buon diritto che nell'opinione di Matteo d'Afflitto le due fasi dell'attività notarile – stesura del protocollo e stesura dell'*instrumentum* – non siano più viste, come in passato, quali due momenti dello stesso *gestum*, ma abbiano una propria indipendenza reciproca perché producono due atti distinti i quali, benché strettamente collegati, svolgono ciascuno una propria funzione. Si deve, peraltro, aggiungere che l'opinione di Matteo d'Afflitto non venne accolta completamente dalla dottrina successiva. Nelle sue *annotationes* alle *decisiones* del Sacro Consiglio Cesare Ursilli, pur ricordando in un passo che « protocollum probet quando habet requisita » (193), a proposito della tesi di Matteo sul valore di *probatio semiplena* da attribuire al protocollo, si chiedeva come fosse possibile, sostenere una tale opinione « stante dicta constitutione Baiulos » (194). Ma, anche se non unanimamente condivisa, l'idea di Matteo risulta comunque di grande interesse. Essa sta a dimostrare come la dottrina avesse recepito la novità introdotta dalla legislazione aragonese e ne avesse colto il significato innovativo rispetto alla disciplina precedente.

10. Nel corso del Medioevo, dunque, la monarchia meridionale seppe dare al notariato e al documento una ricca e articolata disciplina, diversa, sotto molteplici profili, da quella di diritto comune. Studi particolari, che prendano in esame le fonti documentarie delle singole regioni, dovranno accertare i modi e i tempi della concreta attuazione della disciplina medesima nelle sue varie fasi. Sin da ora, co-

(192) Al riguardo R. TRIFONE, *Sulla redazione*, cit., 349 s., il quale, però, non mette in relazione la tesi di Matteo con la riforma aragonese.

(193) MATTEUS DE AFFLICTIS, *Decisiones*, cit., dec. XIIII, *annotatio*, n. 6, p. 15 r. Erroneamente il TRIFONE, *Sulla redazione*, cit., p. 350 attribuisce questa opinione a Matteo d'Afflitto.

(194) MATTHEUS DE AFFLICTIS, *Decisiones*, cit., dec. CLXXVIII, *annotatio*, n. 10, p. 131 v.

munque, sulla base del quadro generale che in questa sede si è tentato di tracciare, appare legittimo sottolineare la ampiezza della problematica affrontata dai legislatori, testimonianza del loro interesse per l'ufficio notarile e per il documento contrattuale. Le leggi meridionali disciplinano, infatti, i modi di accesso all'ufficio, l'ambito della competenza dei notai, i loro doveri, i requisiti necessari per ricoprire la carica, le formalità del documento, il significato della « scheda » e la natura dell'*instrumentum*, le procedure da seguire in caso di morte prematura del notaio. Le singole disposizioni mutano nel corso dei secoli, ma alcuni punti restano fermi a partire dall'età sveva. In primo luogo, si afferma sempre che la nomina dei notai rientra tra le regalie; poi, che l'accesso all'ufficio è subordinato al superamento di un esame; inoltre, che il notaio non ha piena autorità certificativa, ma la stessa divide con il giudice ai contratti. Resta, d'altro canto, immutata nel corso dei secoli la natura dell'ufficio notarile che, pur essendo di nomina regia, non entra mai a far parte della burocrazia dipendente dal sovrano. Quanto, poi, al documento, la sua natura costitutiva è affermata in tutti i periodi, mentre rimangono obbligatorie per tutto il Medioevo le formalità per esso stabilite da Federico II. Dal canto suo la dottrina meridionale riuscì a sottolineare la peculiarità della disciplina legislativa del Regno rispetto a quella di diritto comune. E nello stesso tempo sottopose ad attenta analisi le disposizioni monarchiche, giungendo ad elaborazioni di grande significato che costituiscono un reale contributo alla generale elaborazione di pensiero sul notariato e sul documento.

Grazie al suo contenuto intrinseco, alla sua maggior rispondenza con le esigenze di uno Stato unitario e all'elaborazione scientifica da parte della scuola giuridica meridionale, la legislazione del Regno di Sicilia sull'ufficio notarile avrà influenza, pari – se non maggiore – a quella del diritto comune, sulla disciplina del notariato e del documento attuata in Italia nei secoli successivi.